Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Martedì, 3 luglio** — **Numero 156**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . » 0.35 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 20 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 974 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 157, 158, 159, 163 e 461 del Codice per la marina mercantile;

Visti i capitoli I, II, III e IV del titolo III e l'articolo 857 del regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri per i trasporti marittimi e ferroviari, dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per i depositi di liquidi che presentano pericolo di scoppio e di incendio nell'ambito del demanio marittimo, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri per i trasporti marittimi e ferroviari, dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO

concernente i depositi e gli stabilimenti di liquidi che possono dar luogo a scoppio od incendio nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente regolamento i depositi e gli stabilimenti di liquidi, che presentano pericoli di scoppi o d'incendi, collocati nelle spiaggie e nel lido del mare, nei porti, moli, calate, ed in genere in tutte le pertinenze del demanio pubblico marittimo; di cui all'art. 157 del Codice per la marina mercantile.

Art. 2.

Si considerano come costituiti nell'ambito del pubblico demanio marittimo i depositi e gli stabilimenti il cui recinto si estende anche in piccola parte entro i confini del domanio stesso.

Art. 3.

Entro l'ambito dei porti sono permessi soltanto i depositi e soltanto quando siano destinati:

a) all'immagazzinamento ed esito di liquidi importati per via di mare;

b) al rifornimento delle navi sia per gli usi diretti della navigazione sia per gli usi di bordo;

c) al funzionamento di cantieri navali o di altri stabilimenti di carattere marittimo.

Art. 4.

Sono vietati nell'ambito dei porti i depositi per rivendite ad uso privato, diverso da quello indicato nella lettera b) dell'art. 3.

Art. 5.

I laboratori per le operazioni d'imballaggio e per le manipolazioni commerciali di liquidi contemplati nel presente regolamento, nonchè gli impianti nei quali tali liquidi si producono, si trasformano o s'impiegano possono essere consentiti nell'ambito dei porti soltanto se essi costituiscono un accessorio esclusivamente adibito al funzionamento di uno dei depositi di cui all'art. 3.

Art. 6.

Sono pure vietati i depositi e gli stabilimenti promiscui, e cioè contenenti liquidi contemplati dal presente regolamento, in locali nei quali si trovino anche altre merci.

Il concessionario dell'esercizio di magazzini o depositi di merci in genere, il quale intenda avvalersi di tali locali anche per i liquidi suddetti, deve destinare per quest'ultimo scopo locali distinti e separati, e richiedere per essi una speciale concessione, giusta le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.

Per l'impianto di depositi e stabilimenti contenenti liquidi contemplati dal presente regolamento, fuori dell'ambito del demanio pubblico marittimo, ma ad una distanza dal confine col demanio stesso minore di quella prescritta in rapporto ad altri fabbricati, occorre una speciale dichiarazione di nulla osta rilasciata dal capitano di porto in conformità all'art. 759 del regolamento per la marina mercantile, sentito il parere del genio civile.

Art. 8.

Per gli effetti del presente regolamento, i depositi e gli stabilimenti sono distinti, secondo la loro capacità, in tre classi: grandi, medi, piccoli; e, secondo la natura dei liquidi che contengono, sono divisi in tre categorie, e cioè:

a) liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi;

b) liquidi infiammabili;

c) liquidi combustibili.

Art. 9.

I limiti di capacità e la classificazione dei liquidi agli effetti delle distinzioni in classi e categorie prescritte con l'articolo precedente, nonchè le condizioni generali tecniche delle quali è obbligatoria l'osservanza per i depositi e per gli stabilimenti, a seconda della classe e categoria alle quali appartengono, sono determinati nelle allegate norme tecniche, che fanno parte integrante del presente regolamento. Tali norme possono essere modificate con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari d'accordo con quello dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva degli esplosivi.

Art. 10.

I depositi misti, cioè di liquidi appartenenti e classificati in categorie diverse, sono considerati come della categoria che comprende il liquido più pericoloso, commisurandone la capacità nel modo indicato nelle norme tecniche.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole provviste per usi ed industrie domestiche qualora esse siano sempre mantenute in quantità inferiori ai limiti minimi stabiliti per i piccoli depositi dalle norme tecniche.

Art. 11.

Al deposito provvisorio sulle banchine per operazioni di carico e scarico si applicano le disposizioni stabilite dal R. decreto 13 luglio 1903, n. 5166, serie 2ª e dai successivi decreti.

Capo II.

Disposizioni per le concessioni.

Art. 12.

Le domande per l'impianto di grandi depositi o stabilimenti di ogni categoria e dei depositi o stabilimenti medi delle categorie *a* e *b*, di cui al precedente articolo 8, devono essere redatte in conformità all'art. 758 del regolamento per la marina mercantile ed avere a corredo oltre ai documenti prescritti dall'articolo stesso:

1° un piano dell'impianto redatto da un ingegnere laureato in scala di almeno 1 : 500 dal quale risultino in planimetria ed elevazione i serbatoi fissi colle rispettive capacità, i magazzini, tettoie, capannoni, ecc., per i depositi di recipienti destinati ai trasporti, con l'indicazione degli spazi liberi lasciati per la circolazione e del contenuto totale a volume, i laboratori per riempimento, manipolazioni diverse e fabbricazione di imballaggi ed accessori con la indicazione delle rispettive destinazioni ed infine i fabbricati per le macchine, gli uffici, ecc. Dal piano anzidetto debbono risultare le dimensioni dei bacini contenitori, le zone interne di protezione e le distanze dei fabbricati limitrofi e degli scali merci. Per queste ultime distanze, come pure per l'andamento delle condotte stesse allo stabilimento e per i binari di allacciamento con gli scali ferroviari, sono sufficienti piani in scala 1 : 2000. I particolari costruttivi delle gallerie sotterranee e relativi accessi e le bocche di aerazione debbono essere riprodotte in scala almeno 1 : 100, ed i particolari dei meccanismi e degli apparecchi speciali di sicurezza in scala di 1 : 50;

2° una relazione illustrativa nella quale debbono essere indicati:

a) la natura dei liquidi da tenersi in deposito ed in lavorazione in relazione ai limiti stabiliti per il punto di infiammabilità nella classificazione;

b) le quantità complessive per ogni singola categoria di liquidi che possono essere contenute sia nei serbatoi fissi che nei serbatoi trasportabili:

c) i mezzi adottati per il carico e lo scarico ed il travaso dei diversi liquidi e per le tubazioni esterne di allacciamento con le bocche di presa dalle navi;

d) le previdenze principali, quali il sistema dei parafulmini, e mezzi per estinzione incendi e modo di provvedere alla fornitura di acqua sotto pressione;

e) la struttura dei fabbricati e le modalità per la relativa sicurezza:

f) i binari di allacciamento ed il modo di carico dei carri-serbatoi;

g) i termini entro i quali i lavori debbono essere iniziati ed ultimati.

Per i piccoli depositi e stabilimenti di ogni categoria, e per i medi della categoria *c* basta che dalla domanda stessa risultino le notizie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) del precedente numero 2.

Art. 13.

Le domande di concessione debbono sempre essere accompagnate dal deposito per le spese della istruttoria, compresa pur quella dell'eventuale sopraluogo che fosse ordinato dal Ministero dell'interno a mente del successivo art. 19.

Art. 14

Tutte le domande di cui all'articolo precedente devono essere sottoposte all'esame dell'Intendenza di finanza e dell'ufficio del genio civile per gli effetti di cui agli articoli 764, 767 e 768 del regolamento per la marina mercantile.

L'ufficio del genio civile deve esprimere il suo parere sull'accoglimento della domanda nei riguardi della incolumità pubblica, tenuto conto anche degli altri impianti esistenti nelle vicinanze e formulare, ove occorra, lo schema delle condizioni speciali tecniche che debbono inserirsi nell'atto di concessione.

Art. 15.

I piccoli depositi di tutte le categorie e i depositi medi della categoria *c* che abbiano carattere precario e non esigano la costruzione di opere in muratura od altrimenti di natura stabile possono, dopo che sia stata espletata la procedura di cui all'art. 14, essere assentiti dal capitano di porto, in conformità dell'art. 761 del regolamento per la marina mercantile, con semplice licenza, nella quale debbono essere trascritte le condizioni stabilite dal genio civile.

Art. 16.

Qualsiasi domanda di concessione per grandi depositi o stabilimenti medi delle categorie *a* e *b* deve essere sottoposta all'esame del Comando in capo del dipartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova la località in cui dovrebbe sorgere il deposito. Ottenuto il benestare del Comando in capo, la domanda deve essere pubblicata nei luoghi e nelle forme stabilite dall'art. 772 del regolamento per la marina mercantile.

Ultimate le pubblicazioni, il capitano di porto trasmette al Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari la domanda corredata dei disegni e della relazione illustrativa, del parere dell'Intendenza di finanza, del genio civile, nonchè dei certificati attestanti le eseguite pubblicazioni e degli eventuali atti di opposizione.

Art. 17.

Esaminati gli atti, il Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari, qualora nulla osti alla concessione, dispone presso la capitaneria di porto per la stipulazione del relativo contratto, purchè si tratti di depositi o stabilimenti medi della categoria *c*.

Art. 18.

Qualora la domanda di concessione abbia per iscopo l'impianto di depositi o stabilimenti grandi di ogni categoria, o di depositi o stabilimenti medi, delle categorie *a* e *b*, il Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari trasmette la domanda stessa, con tutti i documenti indicati nel primo capoverso dell'art. 16, al Ministero dell'interno, il quale, sentito il parere della Commissione consultiva per gli esplosivi, e dopo che è stato eseguito, ove occorra, apposito sopraluogo, restituisce domanda e documenti al Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari, esprimendo il suo giudizio sotto l'aspetto della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza.

Qualora il giudizio del Ministero dell'interno sia favorevole, il Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari dà corso agli ulteriori atti per la concessione.

Art. 19.

Dai contratti di concessione deve risultare esplicitamente che, oltre alle spese consuete, sono pure a carico del concessionario quelle per la visita di collaudo e quelle per le visite periodiche.

A garanzia del pagamento di tali spese, il concessionario, nell'atto della stipulazione del contratto è obbligato a versare, oltre alla cauzione prescritta dall'art. 804 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, una congrua maggior somma nella misura ritenuta necessaria dall'Amministrazione marittima.

CAPO III.

Collaudi — Visite periodiche e straordinarie.

Art. 20.

Ultimati i depositi e gli stabilimenti di qualunque classe e categoria, il concessionario, prima di metterli in esercizio, deve richiedere alla capitaneria di porto che sia provveduto per il collaudo.

A tale collaudo procederà la capitaneria di porto coll'assistenza del genio civile, qualora si tratti di piccoli stabilimenti o depositi; per gli stabilimenti ed i depositi medi delle categorie *a* e *b* e per i grandi della categoria *c* il collaudo viene invece eseguito da una Commissione composta di un ufficiale della capitaneria di porto, da un ingegnere del competente ufficio del genio civile, e da un ufficiale del più prossimo corpo dei pompieri municipali; per i grandi stabilimenti e depositi della categorie *a* e *b* la Commissione collaudatrice è composta da tre membri nominati rispettivamente da Ministeri pei trasporti marittimi e ferroviari, dell'interno e dei lavori pubblici e dal comandante del corpo dei pompieri locale o di quello più vicino.

La Commissione collaudatrice deve accertare la rispondenza dell'impianto eseguito a tutte le condizioni prescritte nella licenza e nel contratto ed indicare inoltre se e quali altre opere debbonsi ancora eseguire per garantire la pubblica incolumità.

Qualora la Commissione giudichi che il deposito o lo stabilimento è in istato di funzionare perfettamente, il capitano di porto rilascia senz'altro l'autorizzazione per l'esercizio; nel caso contrario si riserva di provvedere fino a che non siano state eseguite le opere indicate dalla Commissione stessa.

Art. 21.

Tutti gli impianti contemplati dal presente regolamento debbono essere costantemente mantenuti in condizioni rispondenti a quelle stabilite dagli atti di concessione e dalle norme tecniche.

I capitani di porto, personalmente o per mezzo di funzionari dipendenti, debbono visitare gli impianti stessi, con frequenza rispondente alla importanza di essi e vigilare altresì, affinchè per nessuna sopravvenuta circostanza costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza del porto o del demanio marittimo.

Art. 22.

Una visita generale a tutti i depositi e stabilimenti del compartimento deve essere eseguita ogni tre anni dal capitano di porto o da un funzionario da lui delegato, con l'assistenza di un ingegnere del locale ufficio del genio civile; nelle visite triennali ai grandi depositi e stabilimenti di tutte le categorie e a quelli medi delle categorie *a* e *b* deve anche intervenire un ufficiale dei pompieri municipali designato dalla competente prefettura. Questa visita periodica deve aver luogo normalmente entro il mese di ottobre. Dalla visita stessa e quindi dal pagamento dovuto a mente del l'art. 29 possono essere esonerati i concessionari dei piccoli stabilimenti e depositi che entro il mese di settembre presentano un certificato da cui risulti che il deposito e lo stabilimento corrisponde a tutte le condizioni prescritte, rilasciato da un ente a ciò autorizzato dal Ministero dell'interno.

Art. 23.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre, previo avviso a quello pei trasporti marittimi e ferroviari, ispezioni straordinarie a depositi e stabilimenti di qualsiasi specie.

Art. 24.

Gli incaricati delle visite sono vincolati a serbare il segreto sui processi di lavorazione o altro che venissero a loro conoscenza per ragioni d'ufficio.

In occasione delle visite, sia periodiche che saltuarie, gli incaricati debbono verificare se la natura dei liquidi, nei riguardi del grado di infiammabilità, corrisponde a quella prevista dall'atto di concessione.

Quando lo ritengano necessario, procedono al prelievo di un campione, in tre esemplari chiusi con suggelli del perito e del concessionario e da essi controfirmati, dei quali due sono conservati presso la capitaneria di porto per le eventuali contestazioni e ricorsi, l'altro viene trasmesso ad uno dei laboratori dipendenti dallo Stato per le analisi e determinazioni occorrenti.

Gli incaricati stessi hanno l'obbligo di compilare un rapporto dal quale risulti se l'impianto soddisfi alle prescrizioni dell'atto di concessione, nonchè del presente regolamento.

Art. 25.

Qualora dall'ispezione risulti la necessità di eseguire riparazioni, modificazioni od altro lavoro inteso a meglio garantire la pubblica incolumità, l'autorità competente emana un'ordinanza motivata, affinchè entro un congruo termine il deposito sia messo nelle condizioni volute.

Trascorso il detto termine, l'autorità fa eseguire a spese dell'interessato una visita di controllo, ed in caso di inadempimento può sospendere l'esercizio di tutto o di parte dell'impianto.

Art. 26.

Le capitanerie di porto debbono entro il mese di gennaio di ciascun anno trasmettere uno speciale elenco di tutte le dichiarazioni di nulla osta, delle licenze rilasciate e dei contratti stipulati durante l'anno precedente per gli stabilimenti ed i depositi previsti dal presente regolamento, nonchè una relazione sulle visite periodiche o straordinarie eseguite nel corso dello stesso anno.

Un elenco riassuntivo di tali atti o relazioni viene dal Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari comunicato al Ministero dell'interno.

CAPO IV.

Tariffe e indennità per le visite.

Art. 27.

Le spese incontrate dalle Amministrazioni dello Stato per i sopraluoghi e per le visite che abbiano avuto luogo prima dell'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento o del deposito debbono essere rimborsate dai concessionari nel loro effettivo ammontare.

Art. 28.

Per le verifiche periodiche di cui all'art. 22 i concessionari sono invece assoggettati al pagamento di una somma fissa e cioè:

per i grandi depositi e stabilimenti, L. 200;

per i medi depositi e stabilimenti, L. 100;

per i piccoli depositi e stabilimenti, L. 30;

Tali somme debbono essere versate nella tesoreria provinciale del luogo ove è situato il deposito nel termine che sarà fissato dalla capitaneria di porto.

Art. 29.

Ai funzionari incaricati delle visite sono corrisposte le indennità loro spettanti secondo i regolamenti speciali dell'Amministrazione a cui appartengono.

Le indennità dovute ai comandanti e agli ufficiali dei pompieri sono liquidate secondo le norme dell'amministrazione del Comune da cui dipendono ed a carico del Ministero dell'interno.

CAPO V.

Disposizioni penali.

Art. 30.

Chiunque, senza regolare concessione, impianti un deposito od uno stabilimento di liquidi contemplati dal presente regolamento, oppure ne inizi l'esercizio prima che abbia conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 20, o avendo la regolare concessione per una data categoria di liquidi, introduca liquidi di categoria diversa, è punito con l'ammenda di:

a) L. 100 per i depositi e per gli stabilimenti vietati dagli articoli 4, 5 e 6;

b) L. 200, 100 e 25 per i piccoli depositi e stabilimenti delle categorie *a*, *b*, *c*, rispettivamente;

c) di L. 1000, 500 e 300 per i depositi e gli stabilimenti grandi e medi secondo che trattisi delle categorie *a*, *b* e *c*, rispettivamente.

Art. 31.

Chiunque introduce nell'ambito di un deposito o di uno stabilimento liquidi in quantità superiore a quella stabilita dall'atto di concessione è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

Alla stessa pena è soggetto chiunque trascuri di mantenere il deposito o lo stabilimento nelle condizioni prescritte, oppure vi apporti innovazioni non regolarmente autorizzate.

Art. 32.

Le pene stabilite dai precedenti articoli non pregiudicano le più gravi sanzioni pei reati connessi con le dette infrazioni e da esse derivanti e previste dal Codice e dal regolamento per la marina mercantile e dal Codice penale.

In ogni caso, poi, il contravventore dovrà eliminare o riparare il fatto, pel quale ebbe luogo la contravvenzione, entro un congruo termine che gli sarà assegnato dal capitano di porto; trascorso infruttuosamente tale termine lo stesso capitano di porto farà eseguire di ufficio la riparazione o l'eliminazione dell'inconveniente a spese del concessionario, qualora non creda di dovere invece senza altro provvedere per la revoca della concessione e lo sgombro della località occupata.

CAPO VI.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 33.

L'osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato *A* del presente regolamento è obbligatoria anche per tutti i depositi e stabilimenti nel porto di Genova, la cui concessione è devoluta al Consorzio autonomo del porto in forza dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e dell'art. 109 del regolamento approvato con R. decreto 23 febbraio 1910, n. 378.

Il Consorzio stesso deve comunicare al Ministero dell'interno le domande di concessione per i depositi e stabilimenti previsti dall'art. 18; l'impianto dei depositi e stabilimenti stessi deve essere subordinato al parere favorevole del predetto Ministero, e l'esercizio di esso all'esito favorevole della visita di collaudo di cui all'art. 20.

Compete anche al Consorzio stesso di provvedere per l'esercizio della sorveglianza e per le visite periodiche di cui all'articolo 24, ma ai grandi depositi e a tutte le visite straordinarie, di cui all'art. 25, sono applicabili le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 34.

Salva la speciale procedura per la cessione in uso del demanio pubblico marittimo alle Amministrazioni militari, negli impianti di spettanza di queste debbono osservarsi le prescrizioni delle annesse norme tecniche. Pur tuttavia le Amministrazioni militari per ragioni speciali potranno prescindere dall'osservanza di talune di dette norme, previo il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

Art. 35.

Entro il termine di un anno dall'andata in vigore del presente regolamento, previ accordi fra il Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari con quello dell'interno, sarà eseguita una verifica generale a tutti gli impianti grandi e medi delle categorie *a*, *b* ed ai grandi della categoria *c* già esistenti sul demanio pubblico marittimo.

Il ministro incaricato per i trasporti marittimi e ferroviari: BONOMI.

Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

NORME TECNICHE allegate al regolamento concernente i depositi e gli stabilimenti di liquidi che possono dar luogo a scoppio od incendio nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo.

CAPO I.

Classificazione dei liquidi pericolosi. Potenzialità dei depositi.

1. Le presenti norme tecniche sono applicabili ai depositi ed agli stabilimenti di liquidi che presentano pericoli di scoppi o di incendi nell'ambito del demanio pubblico marittimo, giusta l'art. 1 dell'apposito regolamento.

2. La potenzialità dei detti depositi o stabilimenti si intende determinata dalla quantità complessiva dei liquidi suindicati che può trovarsi contemporaneamente nel recinto comune contenuta in serbatoi fissi, vasche o recipienti trasportabili, nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc., costituenti l'impianto stesso.

La suindicata potenzialità deve essere preventivamente denunciata dalla ditta proprietaria od esercente, sia nel complesso, sia per ogni singolo reparto, e non dovrà mai essere oltrepassata nell'esercizio del deposito o dello stabilimento.

3. Agli effetti del presente regolamento gli impianti in parola, in relazione alla natura del liquido che contengono, al grado di pe-

ricolo che presentano ed alla potenzialità dei relativi depositi, vengono classificati nel modo seguente:

CATEGORIA DELLE SOSTANZE	POTENZIALITÀ degli impianti
a) **Liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi:**	
1° essenze ed oli leggeri derivanti dal petrolio, dal catrame minerale e vegetale e simili, aventi il punto d'infiammabilità inferiore a 30° (benzino, ligroina, petroli greggi, ecc.). Essenze ed oli essenziali di resina (essenza di trementina od acqua ragia, vernici all'essenza di trementina, ecc.). Etere solforico e liquidi che ne contengono in grande proporzione (collodio, ecc.). Solfuro di carbonio, acetone e simili.	Grandi - superiori a 25 m³. Medi - superiori a 250 litri, fino a 25 m³. Piccoli - superiori a 5 litri, fino a 250 litri.
2° alcool ed alcoolici contenenti più del 60 0/0 in volume di alcool anidro.	
b) **Liquidi infiammabili:**	
1° oli derivati dal petrolio, dal catrame minerale e vegetale e simili, aventi il punto di infiammabilità fra 30° e 100° (petroli normali, nafte rettificate, ecc.).	Grandi - superiori a 250 m³. Medi - superiori a 1 m³, fino a 250 m³. Piccoli - superiori a 50 litri, fino a 1 m³.
2° alcoolici contenenti in volume più del 30 0/0 e non oltre il 60 0/0 di alcool anidro.	
c) **Liquidi combustibili:**	
Oli pesanti derivanti dal petrolio, dal catrame minerale e vegetale, ecc., aventi il punto d'infiammabilità di 100° e superiore (combustibili, liquidi, nafte, lubrificanti, ecc.).	Grandi - superiori a 1000 m³. Medi - superiori a 10 m³, fino a 1000 m³. Piccoli - fino a 10 m³.
Oli vegetali ed animali, glicerina, vernici grasse esenti da acqua ragia. Simili liquidi che non svolgono vapori infiammabili al di sotto di 100°.	

4. Il punto di infiammabilità dei liquidi si intende determinato alla pressione di 760 m/m, col metodo *Abel* per i liquidi delle categorie *a* e *b* e col metodo *Pensky-Martens* per quelli della categoria *c*.

5. Pei depositi e stabilimenti misti, nei quali cioè sono contenuti liquidi appartenenti a diverse delle suindicate categorie, la potenzialità è commisurata dalla quantità complessiva di tutti i liquidi, equiparata a quella del liquido più pericoloso.

Per determinare la quantità complessiva equiparata al volume del liquido più pericoloso si aggiungono i volumi di ciascuno degli altri ridotti però in ragione dei rapporti fra i rispettivi limiti superiori di potenzialità (1).

CAPO II.

Disposizioni generali per la sicurezza degli impianti.

1) *Ubicazione.*

6. In generale i depositi e gli stabilimenti di grande potenzialità debbono essere situati per quanto possibile in prossimità del mare aperto, ma sempre in località appartate dagli altri impianti portuali e da zone acquee dei bacini interni dei porti frequentati dalle navi.

L'autorità marittima avrà cura di destinare apposite aree di demanio marittimo per i depositi di liquidi infiammabili e combustibili, come pure potrà assegnare apposite banchine o bacini speciali per lo approdo e lo scarico di navi addette ai relativi trasporti.

È vietato l'impianto di depositi anzidetti e l'approdo di navi-cisterne in località diverse da quelle all'uopo designate, ed ogni deposito deve essere collegato mediante adatte tubazioni con le banchine e bacini suindicati.

7. Gli impianti di cui trattasi, a seconda del loro grado di pericolo, debbono soddisfare a speciali condizioni di disposizione interna e di distanza dagli altri fabbricati, depositi merci ed altri impianti portuali, atte ad assicurare che in caso di incendio non possa facilmente propagarsi il fuoco a questi, nè possano venirne intercettate le uscite.

8. Negli opifici, in quanto siano ammessi, ove si impiegano o si manipolano liquidi infiammabili o combustibili, i depositi dei medesimi si debbono trovare in locali distinti ed isolati dai laboratori ove risiedono gli operai, e debbono soddisfare alle condizioni speciali indicate in appresso, in corrispondenza ad ogni singola categoria di sostanze.

2) *Modalità costruttive dei fabbricati.*

9. In generale i fabbricati e locali per i depositi ed opifici contenenti sostanze elencate nel capo I debbono essere costruiti con materiali incombustibili, od anche con materiali resi resistenti al fuoco mediante efficaci rivestimenti od intonachi ignifughi. Questi locali debbono inoltre prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso di incendio.

Le porte di uscita dovranno essere apribili verso l'esterno.

Nei grandi fabbricati a più piani, ed in generale quando non si reputino sufficienti nella eventualità di un incendio le ordinarie comunicazioni interne di servizio, dovranno impiantarsi all'esterno appositi ballatoi, o scale di ferro, o di altro materiale resistente al fuoco, per facilitare l'uscita delle persone anche dalle finestre.

10. Quando è tassativamente richiesto che i fabbricati siano resistenti al fuoco, questi dovranno corrispondere, in modo speciale alle seguenti condizioni:

a) essere costruiti con materiali incombustibili, e, nelle parti destinate a sostenere soffitti, coperture, tettoie, ecc., quali pilastri, travi maestre, incavallature con materiali non cedevoli, sotto la azione delle elevate temperature, nè soggetti a frantumarsi sotto il getto dell'acqua in caso di spegnimento;

b) essere disposti in modo da prestarsi ad un facile isolamento in caso d'incendio ed essere opportunamente suddivisi mediante muri tagliafuoco, costruiti con materiale incombustibile, non attraversati da travi di legno, e sopraelevantisi di mezzo metro almeno sulle falde delle coperture;

c) avere le porte esterne e quelle dei muri tagliafuoco costruite in materiale resistente al fuoco;

d) avere le finestre esterne munite di reti metalliche o di altra equivalente protezione fissa.

3) *Parafulmini.*

11. In massima debbono essere muniti di parafulmini i fabbricati di rilevante importanza che contengono grandi serbatoi metallici o grandi masse metalliche.

Ciascun fabbricato sarà munito di un sistema di parafulmini, in relazione alla sua grandezza, collegati fra loro e con almeno due messe a terra mantenute sempre nelle dovute condizioni.

Nel caso di fabbricati fra di loro vicini la messa a terra può essere una sola per ciascun fabbricato purchè le diverse terre siano fra di loro metallicamente collegate.

Con queste reti di terra debbono pure essere collegate tutte le parti metalliche degli edifici come tubazioni, ringhiere, doccie, ecc.

12. L'impianto di parafulmini deve essere mantenuto in ottime condizioni portando la maggior cura nelle messe a terra ed assicurandosi della continuità delle connessioni metalliche con esse.

4) *Apparecchi di riscaldamento.*

13. Per il riscaldamento dei locali di deposito o di lavorazione non sono in generale ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a fuoco diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento cen-

(1) Così, ad esempio, un deposito contenente 10 m³ di benzina (categoria *a*), 75 m³ di petrolio (categoria *b*) e 100 m³ di oli densi (categoria *c*), sarà equiparato ad un deposito di benzina della potenzialità di $m^3\ 10 + 75 \times \frac{25}{250} + 100 \times \frac{25}{1000} = m^3\ 20$ ossia ad un deposito medio di benzina.

trale, eseguiti a regola d'arte, coi generatori a focolare collocati in locale isolato dai magazzini e depositi.

14. Negli impianti nei quali, per la natura delle manipolazioni da eseguirsi, sia ammesso l'uso di forni od apparecchi a fuoco diretto, questi, quando non siano all'aperto, debbono sottostare alle seguenti norme:

a) nei grandi e medi impianti, debbono essere situati in appositi locali, di costruzione resistente al fuoco, separati dai riparti ove possono trovarsi accumulate sostanze infiammabili in tutti gli altri impianti, i locali in cui trovansi detti forni ed apparecchi, debbono essere a pareti e pavimento in muratura e con soffitto difeso almeno con intonaco di malta;

b) debbono essere di costruzione tale che l'accensione non possa facilmente propagarsi dal fornello ai recipienti contenenti la sostanza infiammabile, che i vapori a gas da questa svolgentisi non possano mescolarsi ai prodotti della combustione se non dopo un sufficiente grado di raffreddamento, che le materie liquide o fuse, tracimando accidentalmente dai recipienti, non possano cadere nel focolare; debbono inoltre presentare, secondo l'entità dell'impianto ed il grado di pericolo dell'operazione da eseguirsi, le altre condizioni precauzionali suggerite dalla tecnica industriale;

c) le canne per l'esito dei prodotti della combustione debbono essere costruite con materiali atti a mantenere una conveniente tenuta anche ad elevata temperatura, ed essere sufficientemente ampie da prestarsi per una facile ripulitura e per dare largamente sfogo ai prodotti della combustione svolgentisi dal focolare ed ai vapori od ai gas emanati dalle sostanze in lavorazione; le pareti poi delle canne, nelle parti che attraversano l'interno dei fabbricati, debbono essere in muratura dello spessore di almeno 10 cm., ed in corrispondenza ai soffitti o coperture in legname, quando sono in muratura, avere lo spessore di almeno 25 cm., e quando sono in metallo dovranno essere protette da rivestimenti di non inferiore potere coibente;

d) a portata di ciascun apparecchio deve trovarsi una bocca di presa d'acqua, o un estintore trasportabile, od un recipiente di acqua o di sabbia secondo il caso, per combattere un principio di incendio;

e) nei locali ove sono in funzione apparecchi a focolare diretto non deve trovarsi che la quantità di sostanze infiammabili strettamente necessaria, per un turno di lavoro; le sostanze infiammabili devono essere contenute entro recipienti di sicurezza o suddivise in parti distanziate fra loro; nei locali stessi non deve risiedere che il numero di operai strettamente necessario per la speciale lavorazione.

15. All'infuori degli apparecchi anzidetti costruiti ed impiegati nelle condizioni ora prescritte non debbono, per massima generale, accendersi altri fuochi per operazioni neppure transitorie, nè lumi a fiamma libera, nell'interno dei fabbricati, laboratori e recinti dei grandi e medi depositi ed opifici soggetti a concessione.

5) *Impianti elettrici.*

16. Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc. devono soddisfare alle norme generali di sicurezza stabilite dai regolamenti in esecuzione delle leggi sugli infortuni nel lavoro.

In modo particolare, nell'interno dei locali ove possono raccogliersi gas o vapori infiammabili, debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i conduttori ed i fusibili debbono essere proporzionati in modo che la sopraelevazione di temperatura sull'ambiente, a funzionamento continuato, non superi rispettivamente i 20° C. ed i 40° C.;

b) i fusibili debbono essere contenuti in astucci chiusi e ripieni di materia inerte destinata ad attutire gli effetti esplosivi cui possono dar luogo i corti circuiti;

c) i conduttori per tutta la loro lunghezza debbono essere contenuti entro custodie metalliche o rivestite di metallo;

d) tutti gli apparecchi debbono, per quanto è possibile, collocarsi all'esterno dei locali più pericolosi ed essere costruiti in guisa che il loro funzionamento o la loro manovra non possa dar luogo ad un arco durevole; essi debbono essere muniti di custodie che ricoprano le loro conduttrici;

e) le parti conduttrici di tutti gli apparecchi debbono essere fissate sopra isolanti incombustibili;

f) nei locali ove si può avere un'esplosione per accensione di gas, polveri, fibre, ecc. le lampade ad incandescenza debbono essere munite di globi di chiusura che ricoprano anche i portalampade;

g) non è permesso l'impiego delle lampade ad arco;

h) le macchine elettriche ed i trasformatori saranno montati in locali il più possibilmente asciutti e dove, in condizioni normali, non possano avvenire esplosioni per accensioni di gas, polveri, fibre, ecc.; l'installazione in genere deve essere fatta in modo che la eventuale produzione di scintille non possa provocare la accensione di materie combustibili, perciò i motori, le dinamo, ecc. saranno del tipo chiuso;

i) i trasformatori in olio devono essere posti lontano da materiali combustibili e disposti in modo che, nel caso di trabocco o di accensione, l'olio acceso non possa spandersi.

6) *Impianto per estinzione degli incendi.*

17. In generale i fabbricati, locali, tettoie, ecc. costituenti i depositi ed opifici debbono essere muniti di mezzi propri per poter provvedere direttamente alla estinzione di un principio di incendio, in relazione alla natura e quantità delle sostanze accumulatevi ed al numero delle persone che possono trovarvisi contemporaneamente.

L'impianto per estinzione incendi, nei depositi ed opifici di grande potenzialità, deve essere costituito da un sistema di bocche d'acqua tenuto costantemente sotto pressione.

Le bocche devono essere disposte sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, in modo che, in caso di incendio, il getto di acqua possa raggiungere qualunque punto ove siano depositate sostanze infiammabili.

Le lancie ed i tubi flessibili debbono essere a portata di mano e debbono potersi mettere prontamente in funzione.

I raccordi delle bocche da incendio debbono, in quanto è possibile, corrispondere a quelli adottati dal locale corpo dei pompieri, così da potere, in caso di bisogno, applicare a quelli anche il relativo materiale.

L'impianto per estinzione incendi deve essere mantenuto in perfetta condizione di agibilità, deve inoltre potersi mettere prontamente in comunicazione, in caso di bisogno, colla più prossima stazione di pompieri mediante telefono od apparecchio avvisatore.

Per gli impianti di media e piccola potenzialità, quando non vi sia rete pubblica di distribuzione di acqua, potrà essere sufficiente mantenere un adeguato numero di estintori trasportabili, oppure recipienti sempre pieni di acqua, con relativo corredo di secchie da incendio.

CAPO III.

Disposizioni speciali per la sicurezza degli impianti.

1) *Depositi grandi e medi delle categorie* a *e* b.

18. *Ubicazione e zone di protezione.* — Questi depositi, oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente numero 7, debbono essere circondati da una zona di protezione limitata da un recinto alto non meno di m. 2,50 sul praticabile esterno e costruito con materiale incombustibile, e debbono trovarsi ad opportuna distanza dagli abitati e dagli altri fabbricati, cantieri, tettoie od aree scoperte destinate a depositi di altre merci, a seconda del grado di sicurezza che presentano in relazione alla loro costituzione.

Le larghezze minime delle zone di protezione e le distanze minime degli altri abitati, ecc., sono stabilite nella seguente tabella, e si intendono misurate dal perimetro esterno dei serbatoi o locali

pericolosi, rispettivamente al perimetro esterno del recinto od al più vicino degli abitati, ecc., ecc.

INDICAZIONE DELL'IMPIANTO		Larghezza minima della zona di protezione	Distanza minima degli abitati
Categoria A:		Metri	Metri
grandi	ordinari	20	75
	con distintivi di sicurezza 1° grado	—	25
	con distintivi di sicurezza 2° grado	—	37,50
	con distintivi di sicurezza 3° grado	10	37,50
medi	ordinari	10	50
	con distintivi di sicurezza 1° grado	—	—
	con distintivi di sicurezza 2° grado	—	—
	con distintivi di sicurezza 3° grado	5	25
Categoria B:			
grandi	ordinari	10	50
	con distintivi di sicurezza 1° grado	—	25
	con distintivi di sicurezza 2° grado	—	25
	con distintivi di sicurezza 3° grado	5	25
medi	ordinari	5	25
	con distintivi di sicurezza 1° grado	—	—
	con distintivi di sicurezza 2° grado	—	—
	con distintivi di sicurezza 3° grado	2,50	12,50

La zona di protezione verso il mare aperto può ridursi per ogni specie di impianto a m. 2,50.

19. I grandi depositi della categoria in parola, quando debbano normalmente usufruire di trasporti ferroviari, dovranno essere allacciati alla ferrovia o direttamente con apposito binario o per mezzo di una sottostazione collegata con tubazioni.

20. *Sistemazioni interne.* — In uno stesso impianto, depositi attigui di liquidi appartenenti a categorie diverse saranno separati da una zona libera di protezione di larghezza corrispondente ad almeno la metà di quella prescritta per il liquido più pericoloso.

Fra i serbatoi fuori terra dovrà intercedere una distanza corrispondente ad almeno la metà della zona di protezione per quelli situati sopra una stessa linea, ad una distanza uguale all'intera zona di protezione fra i serbatoi disposti su diverse linee.

In ogni caso tale distanza non sarà inferiore a m. 1,50.

I fabbricati delle macchine per la produzione e trasformazione dell'energia occorrente per pompatura, illuminazione, riscaldamento, ecc., ecc., quelli per lavorazioni accessorie, quelli per gli uffici del personale addetto al deposito e l'abitazione del custode, debbono trovarsi ad una distanza dai serbatoi e locali pericolosi corrispondente almeno alla metà della larghezza stabilita per la zona di protezione.

Alle zone interne di protezione possono essere sostituiti robusti muri o schermi incombustibili, sopraelevati di almeno 1 m. rispetto agli edifici da dividersi ed alla distanza di almeno 1,50 dai serbatoi.

I camini per le caldaie a vapore, per i forni, ecc. debbono trovarsi ad una distanza dai serbatoi e dai locali pericolosi, almeno doppia della larghezza stabilita per la zona di protezione ed avere la bocca ad una altezza di almeno 10 m. sui punti più alti del deposito.

21. Le diverse parti dei depositi od opifici compresi nel recinto di chiusura debbono soddisfare alle seguenti prescrizioni:

a) i fabbricati debbono essere di costruzione resistente al fuoco e provvisti di parafulmini, secondo le norme generali;

b) i serbatoi fissi fuori terra debbono essere esclusivamente metallici a tenuta ermetica, con coperchio a struttura leggera, fondo direttamente appoggiato per tutta la superficie sopra solida platea o sopra robusto solaio, debbono essere protetti da parafulmini, secondo le norme generali, e muniti di indicatori di livello di vetro retinato od altro materiale non fragile, e di sfiatatoi di sicurezza, con rete metallica od altra disposizione equivalente che impedisca il formarsi di una eccessiva differenza di tensione rispetto all'esterno e la retroversione delle fiamme; infine nella parte bassa deve essere provvisto di autoclavi di ampiezza tale da permettere la facile uscita dei vapori pesanti, quando si debba procedere alla pulitura o riparazione interna dei serbatoi;

c) i serbatoi fissi, raggruppati in numero di 4 al massimo, dovranno essere circondati da argini o muri contenitori, così disposti che in caso di rottura il liquido non allaghi gli altri riparti del deposito; il bacino, delimitato in tal maniera, dovrà avere una capacità libera superiore a quella del maggior serbatoio contenutovi.

Nel caso però di liquidi della categoria *a* e di serbatoi di capacità superiore ai 25 mc., ciascuno di essi dovrà essere circondato dall'argine o dal muro contenitore.

I canali di scolo delle pluviali di detti bacini dovranno essere muniti di valvole di ritenuta, facilmente manovrabili dall'esterno degli argini, atte ad impedire, in caso di accidente, la dispersione del liquido inflammabile nelle chiaviche, nei canali, nei bacini interni dei porti, ecc.

Invece la dispersione del liquido inflammabile, a mare, è ammessa sempreché lo scarico possa farsi mediante breve cunicolo o fognatura fuori del porto, in località opportunamente scelta.

Ciascun serbatoio di capacità superiore ai 25 mc. per la categoria *a*, 250 mc. per la categoria *b* dovrà pure essere provvisto di tubulatura indipendente con valvola manovrabile dall'esterno dell'argine che permetta, occorrendo, il rapido vuotamento del serbatoi nella eventualità di incendio;

d) nel caso che i serbatoi siano situati sotto tettoie o entro fabbricati, questi dovranno avere larghe finestre di aereazione costantemente aperte, tanto in alto quanto in basso, per evitare che possano ristagnare vapori inflammabili, di densità sia superiore che inferiore a quella dell'aria;

e) le guarnizioni e la tenuta delle giunzioni dei tubi, valvole, ecc., debbono essere di sostanza incombustibile e non facilmente fubisibile.

Le tubazioni ed accessori per quanto è possibile debbono essere in ogni parte ispezionabili, nell'interno dei depositi ed opifici; è preferibile che esse siano allo scoperto; quelle che debbansi stabilire all'esterno, per allacciare gli impianti con le bocche di carico o scarico delle banchine di approdo, dei binari ferroviari, debbono trovarsi possibilmente allo scoperto nei tratti inaccessibili al pubblico; nei tratti sottopassanti strade, piazzali, ecc., debbono essere introdotte in cunicoli facilmente ispezionabili e con sfiatatoi situati in opportune posizioni, per dar esito ai vapori eventualmente sfuggenti dalle tubazioni; tutte le aperture dei detti cunicoli debbono essere protette da reti metalliche od equivalenti disposizioni, atte ad impedire il propagarsi delle flamme;

f) i serbatoi fissi debbono essere provvisti di un opportuno sistema di valvole, distributori, condotte, pompe, od altri mezzi meccanici, mediante i quali tutte le operazioni di carico, scarico e travaso dei liquidi vengano fatte fuori del contatto dell'aria.

Le tubazioni debbono venire disposte in modo che, appena terminate le operazioni di carico o scarico, esse siano vuotate dal liquido, provvedendo altresì alla eliminazione dei vapori inflammabili mediante riempimento con acqua o con altro sistema equivalente.

Anche per il carico e lo scarico dei carri serbatoi lo efflusso del liquido inflammabile non deve mai avvenire all'aria libera, ma sempre a mezzo di raccordi o tubi di collegamento, opportunamente

protetti per evitare la retroversione della fiamma, sia dal lato del recipiente, sia da quello dei serbatoi fissi.

Appositi locali separati ed isolati dai rimanenti, saranno adibiti per il riempimento dei recipienti destinati al trasporto.

Per la chiusura di questi si impiegheranno sistemi che, pur assicurando una ermetica e durevole tenuta, non richiedano l'uso di saldature a fuoco;

g) nei magazzini di depositi i liquidi infiammabili debbono essere custoditi nei recipienti prescritti al capo IV per il relativo trasporto, ma senza l'obbligo delle casse d'imballaggio e frazionati in partite separate da spazi liberi, in modo che sia sempre facile ispezionare e trasportare all'estero quei recipienti che presentassero perdite di liquido.

Nessuna manipolazione del liquido è ammessa nell'interno dei magazzini.

Le soglie dei magazzini debbono costruirsi almeno 20 cm. più alte del relativo pavimento, affinchè, in caso di incendio, il liquido infiammabile non possa dilagare all'esterno, a meno che a ciò si provveda mediante cunicoli e serbatoi sotterranei esterni di raccolta, protetti da reti metalliche od altri sistemi analoghi;

h) in prossimità dei magazzini, locali di travaso, di riempimento, ecc., si debbono tenere dei convenienti depositi di sabbia, con badili, carriole, secchi, ecc., ecc., per poter soffocare un principio di incendio o trattenere all'inizio, mediante arginature provvisorie, il liquido incendiato.

I depositi debbono essere protetti da un sistema di bocche da incendio permanentemente mantenute sotto sufficiente pressione, inteso principalmente allo scopo di combattere l'incendio qualora cominciasse a svilupparsi nei magazzini, laboratori, uffici, e di poter raffreddare la superficie esterna dei serbatoi quando l'incendio già minacciasse di propagarsi a questi.

I serbatoi fuori terra per i liquidi della categoria *a* debbono essere provveduti di irroratori a pioggia sul coperchio e sulle pareti, per potere abbassare convenientemente la temperatura del liquido anche durante i calori estivi.

22. Il solfuro di carbonio, oltre alle precauzioni indicate per gli altri liquidi della stessa categoria, nei serbatoi di deposito deve essere sempre mantenuto coperto da uno strato di acqua dell'altezza di almeno 50 cm. I serbatoi stessi dovranno essere provveduti di refrigerante, esterno a irrorazione, od interno a serpentino, di altri sistemi, atti a mantenere convenientemente bassa la temperatura del liquido.

Disposizioni speciali di immagazzinamento di sicurezza.

23. Per depositi con dispositivi di sicurezza di 1° grado si intendono quelli costituiti da serbatoi interrati, con sistema di riempimento di sicurezza a fluido inerte.

Detti depositi devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) il deposito deve essere costituito da robusti serbatori metallici, a perfetta tenuta di gas, interrati di almeno un metro ed isolati in modo che, nel caso di incendio, in prossimità, non possa prodursi sensibile elevamento di temperatura nel liquido contenutovi;

b) nei serbatoi, e nelle tubazioni di presa, carico, ecc., il liquido infiammabile non deve mai poter venire in contatto con l'aria, ma rimanere costantemente in contatto con un gas od altro fluido di natura tale da escludere la formazione di miscele esplosive od infiammabili;

c) l'immagazzinamento e l'erogazione del liquido infiammabile deve essere regolata da dispositivi adatti ad impedire che la pressione interna possa superare il limite di sicuro impiego del serbatoio ed accessori;

d) anche in caso di guasti agli apparecchi, tubazioni, ecc, a causa di incendio, scariche elettriche od altro, deve automaticamente essere impedita l'entrata dell'aria nei serbatoi ed accessori, e la fuoriuscita del liquido inflammabile:

e) i casotti, pozzetti, ecc., per la custodia delle parti non interrate dalle tubazioni ed accessori, debbono essere di costruzione resistente al fuoco, e ben aereati;

f) i recipienti trasportabili per il carico e lo scarico del liquido infiammabile, quando non corrispondano alle condizioni di cui al precedente comma *b*), devono almeno essere muniti di raccordo di collegamento col rubinetto di presa del deposito, per evitare l'efflusso del liquido all'aria libera, e di reticella metallica sulle singole aperture o di altro equivalente sistema, per impedire la retroversione della fiamma;

g) i distributori, i rubinetti di carico e di attingimento, debbono essere collocati all'aperto o sotto tettoie od in locali aereati in modo da evitare il ristagno di miscele esplosive;

h) i locali per operazioni secondarie, i magazzini per deposito di recipienti, che eventualmente fossero annessi a tali impianti, debbono partitamente soddisfare alle altre misure di sicurezza stabilite dalle presenti norme.

24. Per depositi con dispositivi di sicurezza di 2° grado si intendono quelli costituiti da serbatoi interrati e che corrispondono alle condizioni di cui ai comma *a*), *e*), *f*) e *g*) del numero precedente e alle seguenti altre:

l) ciascun serbatoio deve essere di capacità non superiore ai 25 mc. ed essere provvisto di tubi ed apparecchio di carico e scarico disposti in modo da non permettere per il loro tramite l'entrata dell'aria nel serbatoio;

m) qualora il serbatoio sia provveduto di un tubo di equilibrio comunicante con l'atmosfera, questo deve sboccare a non meno di m. 10 sul suolo e non meno di m. 1,50 al disopra del tetto del fabbricato più vicino, e di m. 2,50 se il coperto di questo è costituito da un terrazzo;

n) sia il tubo di equilibrio che quelli di carico e scarico debbono essere muniti di doppia reticella di metallo in buono stato di manutenzione o di dispositivo equivalente atto ad impedire il propagarsi della fiamma all'interno del serbatoio.

25. Per depositi con dispositivi di sicurezza di 3° grado si intendono quelli che, oltre al corrispondere a tutte le altre norme tecniche, siano costituiti in uno dei modi seguenti:

o) depositi costituiti da magazzini contenenti i liquidi infiammabili esclusivamente racchiusi nei recipienti ammessi per i trasporti, e nei quali non si faccia alcun travaso o manipolazione dei liquidi stessi;

p) depositi costituiti da serbatoi fuori terra, quando questi siano provvisti di un dispositivo atto ad assicurare il continuo ed automatico riempimento delle parti dei serbatoi e delle tubazioni non occupate dal liquido infiammabile, con un gas, vapore o liquido di natura tale da escludere la formazione di una miscela esplosiva od infiammabile, e quando detta condizione si mantenga anche nei casi di rottura fortuita di qualche tubazione o parte essenziale dell'impianto.

Inoltre tutti i serbatoi siano provveduti di irroratore del coperchio e delle pareti per evitare il riscaldamento delle parti esterne sia in caso di incendio che durante i calori estivi.

26. Per depositi con dispositivi di sicurezza di 4° grado, si intendono quelli costituiti da serbatoi fuori terra, quando questi comunichino con l'atmosfera per mezzo di un saturatore di vapore del liquido infiammabile, e le tubazioni siano protette da doppie reticelle di metallo in buono stato di conservazione, o da dispositivo equivalente, atto ad impedire il propagarsi della fiamma all'interno dei serbatoi.

Per questi depositi sono ridotte alla metà di quelle prescritte le distanze fra i serbatoi.

2) *Depositi grandi e medi della categoria* c.

27. I grandi depositi debbono essere recinti con una zona di protezione di almeno 3 metri, come è definita per le categorie *a* e *b*.

All'esterno del muro di cinta dovrà essere mantenuta una zona di 6 metri di larghezza, libera da depositi di sostanze combustibili di qualsiasi specie.

Fra i serbatoi deve intercedere la distanza di almeno m. 1,50.

I depositi medi debbono impiantarsi in località recinta ed isolata.

28. Oltre i serbatoi metallici, saranno ammessi anche i serbatoi in muratura, cemento armato ed altre strutture incombustibili, sia fuori di terra che interrati.

29. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi dovranno farsi con tubazioni metalliche a tenuta ermetica ed a guarnizioni resistenti a temperatura elevata.

30. Nei magazzini i liquidi dovranno conservarsi in recipienti atti al trasporto od anche in recipienti di ferro o muratura essendo ivi permesse le operazioni di travaso e di riempimento.

31. I grandi depositi costituiti da serbatoi interrati sia in metallo che in muratura, non richiedono alcuna zona di protezione.

3) *Piccoli depositi delle categorie* a *e* b.

32. I piccoli depositi possono tenersi anche in fabbricati abitati o ad uso magazzino, purchè alle seguenti condizioni:

i locali adibiti a depositi debbono trovarsi a pianterreno con ingresso indipendente nella strada, nelle corti, sui piazzali, ecc. Le pareti, il soffitto ed il pavimento debbono essere in materiale incombustibile, il deposito non deve avere comunicazioni con altri magazzini di sostanze combustibili, nè con cantine e sotterranei o con scale, in modo che in caso di incendio il liquido non possa invadere altri locali od interrompere le vie di uscita;

i locali di deposito debbono essere ben ventilati mediante aperture in alto ed in basso, protetti da reti metalliche, avranno la porta apribile verso l'esterno;

nessuna altra merce deve essere immagazzinata in detti locali;

presso l'ingresso del deposito deve conservarsi un mucchio di sabbia con badile o una pala di metallo, per poter soffocare, all'evenienza, un inizio d'incendio.

33. Nei piccoli depositi in genere i liquidi delle categorie *a* e *b* possono conservarsi negli stessi recipienti ammessi per i trasporti purchè questi rimangano completamente pieni e sigillati.

34. Qualora invece occorra di mettere i liquidi anzidetti in distribuzione, i recipienti a ciò destinati debbono corrispondere per la categoria *a* esclusi gli alcool ed alcoolici, alle seguenti condizioni:

a) essere costruiti con robusto lamierino, zincato, stagnato, ecc., a seconda della natura del liquido, congiunzioni saldate a regola d'arte, e, ove occorra, rafforzate con cerchiatura;

b) essere muniti di valvola fusibile od a molla, o di analoga disposizione che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso di incendio;

c) avere le aperture munite di dispositivo a reticella od altro equivalente, che impedisca la retroversione della fiamma;

d) l'attingimento del liquido deve farsi, pei recipienti fissi di capacità superiore di 10 litri, con pompa o con rubinetto a chiusura automatica, od altro equivalente dispositivo, atto ad impedire il disperdimento del liquido, per recipienti trasportabili, di capacità fino a 10 litri, anche con semplice beccuccio e inclinazione del recipiente.

35. Sono ammessi per la distribuzione anche i recipienti stabiliti per i trasporti, purchè ai tappi di chiusura dei medesimi vengano temporaneamente sostituiti dispositivi di cui al comma *b*), *c*) e *d*) del n. 36.

36. Pei liquidi della categoria *b* (esclusi gli alcool e gli alcoolici), i recipienti per la distribuzione debbono corrispondere alle condizioni *a*) e *b*) del n. 37 ed inoltre per l'attingimento essere muniti della disposizione indicata al comma *d*) od almeno di rubinetto con chiave asportabile; anche in questo caso sono ammessi per la distribuzione i recipienti stabiliti per i trasporti, purchè ai tappi di chiusura vengano temporaneamente sostituiti i dispositivi corrispondenti alle condizioni anzidette.

37. Per alcool ed alcoolici delle categorie *a* e *b* sono ammessi anche i recipienti adottati per i trasporti, da usarsi con le opportune cautele per evitare disperdimenti di liquido.

4) *Piccoli depositi della categoria* c.

38. Questi piccoli depositi debbono essere stabiliti in locali disposti in modo che, in caso di incendio, il liquido infiammato non possa invadere altri ambienti, nè spandersi allo esterno dei fabbricati.

5) *Eventuali deroghe delle precedenti norme.*

39. Qualora nell'ambito dei porti per le speciali condizioni della località non fosse possibile in qualche caso rispettare in ogni parte dell'impianto o la distanza degli abitati o la larghezza delle zone di protezione, e qualora per le speciali condizioni delle manipolazioni da eseguirsi o delle sostanze da trattarsi non fosse attuabile qualcuna delle norme tecniche stabilite, potrà il Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari concedere le necessarie deroghe dal regolamento, semprechè risulti dimostrato che non è praticamente possibile provvedere nel caso particolare in modo diverso, e quando a parere della Commissione consultiva sugli esplosivi, l'impianto proposto per l'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive e di esercizio, presenti nel complesso garanzie di sicurezza equivalenti a quelle volute dalle presenti prescrizioni.

CAPO IV.

Disposizioni relative all'esercizio dei depositi e stabilimenti.

Maneggio dei liquidi nell'interno dei depositi ed opifici. Eliminazione dei residui.

40. Nei laboratori annessi ai depositi e negli stabilimenti i liquidi delle categorie *a* e *b* da impiegarsi debbono essere prelevati dai rispettivi depositi nella quantità strettamente necessaria per un turno di lavoro, e dopo la lavorazione, quando siano ancora di natura pericolosa, debbono, al più tardi alla fine di ogni turno di lavoro, venire riposti nei rispettivi depositi in modo che risulti minima la quantità di sostanza pericolosa in circolazione nei laboratori.

Anche durante i trasporti interni di officina, e fino al momento dell'impiego nella lavorazione, i liquidi debbono mantenersi, per quanto è possibile, nei recipienti ammessi pei trasporti o in altri con equivalenti garanzie di sicurezza.

41. I residui inutilizzabili dei liquidi delle categorie *a* e *b*, che ancora possono dar luogo a sviluppo di gas di vapori esplosivi od infiammabili non debbono immettersi nelle fogne comuni, nè in cunicoli, ecc, se prima non siano stati resi innocui mediante diluizione o altro; altrimenti dovranno raccogliersi in recipienti e distruggersi in appositi forni o in piazzali isolati. Con cura speciale debbono man mano raccogliersi i cascami di cotone e di altre fibre imbevute di grassi, di sostanze oleose, ecc., e si dovrà procedere al loro deposito in località aperta ed isolata, od alla immersione nell'acqua o, per quelle non suscettibili di utilizzazione, alla distruzione mediante fuoco con le debite cautele.

2) *Recipienti ed imballaggi.*

42. Durante i trasporti, operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea nei magazzini, piazzali, banchine, ecc., ecc., i liquidi infiammabili delle categorie *a* e *b* debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali da impedire disperdimenti della sostanza, scoppio od incendi, anche per cause di scosse, urti, ecc., a cui possano andar soggetti, o di corpi coi quali possano venire in contatto.

In modo particolare i recipienti trasportabili debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

Liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppi.

Sono ammessi:

1° recipienti di latta a pareti piane, della capacità fino a litri 20 (stagnoni) racchiusi in robusta cassa di legno, in numero di due, di massimo peso lordo complessivo fino a 50 kg. (cassa petroliera) oppure in robusti recipienti di latta o lamierino zincato, stagnato, ecc, a parete cilindrica, con ondulazioni di rinforzo della capacità massima di 20 litri, senza l'obbligo della cassa d'imballaggio;

2° recipienti a parete cilindrica, in robusto lamierino, zincato stagnato, ecc., ecc., a seconda della natura del liquido, con cerchiature di rinforzo, della capacità fino a litri 200. Tappo metal-

lico, apribile soltanto a mezzo di chiave speciale, od assicurato con piombo o suggello;

3° recipienti in forte lamiera di ferro ribadita, zincata, stagnata, ecc., o anche verniciata, con tappo come sopra, del peso lordo massimo di 650 chilogrammi.

Il solfuro di carbonio si può trasportare soltanto coi recipienti di cui al comma 2° e 3°, introducendo in ciascuno da 1 a 3 litri di acqua a seconda della capacità.

Sono esclusi in generale i recipienti di vetro di capacità superiore ad 1 litro, salvo pei liquidi di questa categoria da considerarsi come prodotti chimici puri, i quali possano trasportarsi anche in recipienti di vetro, grès, ecc., ecc., purchè essi sieno impagliati od altrimenti rivestiti e riposti in casse provviste di coperchio e di maniglia, del peso di non oltre kg. 50 per collo. La paglia, o altra simile materia che riveste i recipienti di vetro, deve essere imbevuta di soluzione satura di cloruro di calcio od altro efficace ignifugo.

In ogni caso i recipienti debbono essere perfettamente condizionati e chiusi in modo da impedire che sfuggano vapori e liquido, qualunque sia la posizione del recipiente stesso.

I recipienti di cui ai comma 2° e 3°, debbono portare una striscia rossa a vernice, le casse dei recipienti di cui al comma 1°, e gli imballaggi in genere degli altri recipienti, debbono portare una etichetta con l'indicazione *Infiammabili*.

Nei casi speciali in cui il recipiente debba essere mantenuto in una data posizione, esso deve avere la base, o l'imballaggio, così foggiati che il recipiente stesso non possa diversamente venir collocato in modo stabile, inoltre deve portare all'esterno, ben chiare, le necessarie indicazioni.

I recipienti che presentassero anche lievi trapelamenti debbono escludersi e depositarsi in località isolata ed aperta, finchè siano stati riparati o siasi provveduto alla dispersione del liquido, nei modi previsti al n. 41.

I serbatoi montati sopra veicolo (carri-serbatoi), oltre alle norme generali di resistenza inerenti al mezzo di trasporto adottato, debbono avere le aperture munite di dispositivo a rete metallica, od altro equivalente, che impedisca la retroversione della fiamma durante le operazioni di carico e scarico.

A operazioni ultimate la bocca di introduzione e la valvola di attingimento debbono venire chiuse con coperchietto, o altro dispositivo di protezione, piombato.

I recipienti ed i carri serbatoi vuoti, che hanno servito a contenere liquidi di questa categoria, debbono essere chiusi a tenuta, con le stesse norme stabilite per i recipienti pieni.

Liquidi inflammabili.

Stessi recipienti ammessi per la categoria *a*; per gli alcoolici sono ammessi anche i barili di legno.

Liquidi combustibili.

Recipienti robusti e ben chiusi, senza prescrizioni speciali.

43. I recipienti dei liquidi delle categorie *a* e *b*, dopo vuotatura, quando non siano destinati ad essere subito riempiti di nuovo, debbono venire liberati dai vapori infiammabili, eventualmente contenutivi e dalle tracce di liquido aderente alle pareti, mediante riempimento con acqua, o mediante altro sistema equivalente.

In nessun caso i piccoli recipienti, dopo vuotatura, debbono essere portati fuori del recinto del deposito od abbandonati in località in cui possa avere accesso il pubblico.

Il ministro incaricato pei trasporti marittimi e ferroviari: BONOMI.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 1036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il Nostro precedente decreto 25 febbraio 1917, n. 411, con il quale fu dichiarata di pubblica utilità la costruzione da parte della Società anonima «Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici», con sede in Milano, di un raccordo ferroviario dello stabilimento ausiliario di essa Società, sito in via Vicenza nella località Campo di Gallo, con la stazione ferroviaria di Vicenza, e venne stabilito che l'opera stessa dovesse essere compiuta nel termine di quattro mesi dalla data del decreto medesimo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per il compimento dell'opera di cui al citato decreto 25 febbraio 1917, n. 411, è prorogato fino a tutto il 25 agosto 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1038 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 57-*bis* « Spese concernenti il traffico marittimo, ecc. », dello stato di previsione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per lo esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire centounmilionecinquecentomila (L. 101.500.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1041 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di 1ª categoria saranno considerati come trattenuti alle armi appena compiuti due anni di servizio effettivo sotto le armi, sia agli effetti del trattamento economico spettante agli impiegati e sa'a-iati dello Stato e degli altri enti pubblici, in base alle disposizioni vigenti, sia agli effetti della concessione del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari indigenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1018. **Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, è autorizzata, dopo compiuta la giacenza di sei mesi, la macerazione delle lettere ordinarie indirizzate a militari in zona di guerra e rinviate all'ufficio centrale dei rifiuti, perchè non recapitate ai destinatari, con la osservanza delle cautele atte a garantire il segreto epistolare.

N. 1030. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è approvato lo statuto del Comizio agrario del circondario di Abbiategrasso (Milano).

N. 1031. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro sono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Loreto Aprutino.

N. 1037. **Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno il ricovero « Pellegrina Zampieri Vespignani » di Imola, è eretto in ente morale con amministrazione autonoma.

N. 1039. **Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Fluminimaggiore è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 2 a quintale sulla carta paglia da involgere.

N. 1040. **Decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la frazione Gambassi è distaccata dal comune di Montajone e costituita in comune autonomo e si provvede alla conseguente delimitazione territoriale e al riparto patrimoniale fra i due comuni.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 31 maggio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Marianopoli (Caltanissetta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Marianopoli, non consentendo l'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi di procedere per ora alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 25 novembre 1915, con cui venne nominato il R. commissario del comune di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, ed i successivi Nostri decreti 5 marzo, 28 maggio, 31 agosto, 30 novembre 1916 e 1° marzo 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marianopoli è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 24, dall'11 al 17 giugno 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	2	—	3
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Pavullo nel Frignano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Reggio di Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	—	2	—	9
»	Nuoro	—	2	—	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		—	24	—	32
	Carbonchio sintomatico.				
Genova	Savona	2	—	2	—
Modena	Pavullo nel Frignano	—	1	—	2
Padova	Padova	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
		2		2	4
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	1	—	2	—
»	Asti	1	1	1	1
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	17	13	29	12
»	Imola	1	—	5	2
Brescia	Breno	1	—	7	—
»	Brescia	3	—	4	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	2	—	2
Caserta	Gaeta	3	1	26	12
Como	Como	3	1	5	1
»	Varese	—	1	—	1
	Segue: Afta epizootica.				
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	2
»	Crema	1	—	3	—
»	Cremona	2	1	9	2
Cuneo	Mondovì	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	1	1	1
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	2	—	2	—
Forlì	Cesena	1	1	3	2
»	Forlì	1	—	1	3
Genova	Genova	—	1	—	1
»	Spezia	5	—	18	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Lucca	Lucca	3	—	3	—
Mantova	Mantova	6	—	17	4
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Lodi	2	—	2	—
Modena	Modena	3	—	3	2
»	Pavullo nel Frign.	—	5	—	30
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	8	4	11	4
Parma	Parma	2	1	2	1
Pavia	Mortara	2	—	2	—
»	Pavia	5	2	8	6
»	Voghera	2	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	1	—	2	—
Pisa	Pisa	3	1	3	1
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	8	—	16	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Rovigo	Rovigo	8	—	8	—
Sien	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	—	1	—	3
Sondrio	Sondrio	3	—	9	1
Torino	Aosta	1	—	5	—
»	Ivrea	1	—	3	—
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Torino	2	1	6	1
Treviso	Treviso	—	4	—	4

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Udine	Cividale del Friuli	2	—	4	—
»	Pordenone	1	1	1	2
»	Tolmezzo	1	—	2	—
»	Udine	11	4	18	8
Venezia	Venezia	10	—	1	—
Verona	Verona	10	3	16	10
Vicenza	Vicenza	5	3	6	4
		158	51	301	129

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	3	—
»	Fermo	2	—	2	—
Bologna	Bologna	2	—	6	1
»	Imola	2	—	2	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	4	—	13	—
Mantova	Mantova	2	1	4	1
Napoli	Casoria	1	—	4	—
Novara	Pallanza	1	—	4	—
»	Vercelli	2	—	2	—
Pavia	Pavia	1	1	1	1
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	2	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
»	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	2	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Sassari	Alghero		—	1	2
»	Nuoro	3	—	12	—
»	Ozieri	1	—	6	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	1	1	1	2
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
		47	7	84	12

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	1	1	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Trapani	Trapani	1	—	5	1
		3	3	7	4

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Udine	Cividale del Friuli	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		13	3	14	3

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bari delle P. (*a*)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Chieti	Chieti (*a*)	—	1	—	1
»	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Modena	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Palermo	Palermo	2	—	2	1
Ravenna (*a*)	Ravenna	1	—	1	—
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	—	1	—	1
		7	9	8	10

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	31	—
»	Avezzano	3	—	5	—
»	Cittaducale	1	—	47	—
»	Sulmona	1	—	3	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	2	—	8	—
Foggia	Bovino	2	—	3	—
»	Foggia	3	—	9	—
»	San Severo	1	—	2	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Potenza	3	—	3	—
Roma	Roma	2	—	4	—

(*a*) Sospetta.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Rogna.				
Roma	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Udine	Cividale del Friuli	1	—	1	—
»	Tolmezzo	1	—	1	—
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	2	—	2	—
		39	1	134	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
		8	—	11	—
Influenza del cavallo.					
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Udine	Udine	1	—	1	—
		1	1	1	1
Barbone dei bufali.					
Caserta	Gaeta	1	—	3	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
		1	1	3	1
Colera dei polli.					
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	24	32
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	36	209	430
Malattie infettive dei suini	21	54	95
Morva	5	6	11
Farcino criptococcico	12	16	17
Rabbia	10	16	18
Rogna	13	40	135
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	8	11
Influenza del cavallo	2	2	2
Barbone dei bufali	2	2	4
Colera dei polli	1	1	1

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 27 gennaio 1917:

Genitori.

Rosato Angelo di Biagio, caporale, L. 840 — De Cubellis Giovanni di Vincenzo, soldato, L. 630 — Paolin Antonio di Antonio, id., L. 630 — Vari Francesco di Bernardo, id., L. 630 — Cavagna Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Lopez Catterina di De Luca Giuseppe, id., L. 630 — Colucci Arcangelo, di Graziano, id., L. 630 — Conti Rita di Canova Pietro, id., L. 630 — Bonazzola Giuseppe di Giovanni, caporale, L. 840 — Capelli Antonio, di Achille, soldato, L. 630 — Martone Pasquale di Giuseppe, id. L. 630 — Buoni Antonio di Amedeo, id., L. 630 — Di Pietro Cesareo di Antonino, id., L. 630. — Berard Maria di Pont Giuseppe, id., L. 630 — De Marchi Antonio di Fiore, id., L. 630 — Temellini Tommaso di Luigi, id., L. 630 — Squazzotti Carlo di Carlo, id., L. 630.

Conti Filadelfo di Salvatore, soldato, L. 630 — Pretti Michele di Carmelo, caporalmaggiore, L. 840 — Biagi Augusto di Alessandro, caporalmaggiore, L. 840 — Uliano Antonio di Gaetano, soldato, L. 630 — Bisconti Pietro di Iginio, id. L. 630 — Pumpo Giuseppe di Augusto, id., L. 630 — Cassarà Nunzio di Rocco, id., L. 630 — Nencioni Maddalena di Seghetti Armando, caporale, L. 840 — Vocale Michele di Giuseppe, id., L. 840.

Bottaini Domenico di Cesare, soldato, L. 630 — Tinarelli Alberto di Enrico, id., L. 630 — Sacchetti Stefano di Osvaldo, id., L. 630 — Turci Ulderico di Dante, id., L. 630 — Baldachini Maria di Brambilla Carlo, caporalmaggiore, L. 840 — Vannini Virginia di Gagliardi Gino, soldato, L. 630 — Pirozzi Maria di Fammiano Salvatore, id., L. 630 — Iovène Antonio di Angelo, capitano, L. 1720 — Bonivento Romano di Antonio, soldato, L. 630 — Marin Giuditta di Danelon Angelo, id., L. 630 — D'Alesio Serafino di Nicola, caporalmaggiore, L. 840 — Zocchi Margherita di Zoni Francesco, soldato, L. 630.

Miuli Giuseppe di Salvatore, soldato, L. 630 — Monetti Carlo di Giacomo, id., L. 630 — Bianchi Rocco di Girolamo, id., L. 360 — Di Gregorio Raffaele di Salvatore, id., L. 630 — Cavina Antonio di Francesco, id., L. 630 — Romano Caterina di Di Dorotea Pietro id., L. 630 — Cunto Salvatore di Ciro, id., L. 630 — Zacconi Stanislao di Emilio, id., L. 630 — Proto Nicola di Arturo, id., L. 630 — Nannoni Giocondo di Ettore, id., L. 630 — Porzi Maria di Volpi Pietro, id., L. 630 — Bruno Anna di Brugo Giulio, id., L. 630 — Gentili Nazzareno di Pietro, caporale, L. 840 — Furanti Domenico di Luigi, soldato, L. 630.

Grassi Luigi di Massimiliano, soldato, L. 630 — Marcotullio Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Castiglioni Francesco di Rodolfo id., L. 630 — Capra Domenica di Bertuzzi Angelo, id., L. 630 — Suman Paolo di Alessandro, id., L. 630 — Di Meco Luigi di Cesare, id., L. 630 — Peretti Marianna di Fantini Antonio, sottotenente, L. 1500 — Sardone Raimondo di Pasquale, soldato L. 630 — Carpitella Antonino di Francesco, id., L. 630 — Dei Pasquina di Scacciati Alberico, id., L. 630 — Bassanello Silvio di Giuseppe, id., L. 630 — Beretta Andrea di Francesco, id., L. 630.

Basili Luciani Caterina di Guarducci Tommaso, sergente, L. 1120 — Gesuelli Pietro di Antonio, soldato, L. 630 — Ippolito Giovanni di Vincenzo, id., L. 630 — Lagioia Pietro di Francesco, id., L. 630 — Quarta Angelo di Ippazio, id., L. 630 — Baragione Giovanni di Giuseppe, caporale, L. 840 — Toronese Cosimo di Agostino, soldato, L. 630 — Brilli Giuseppe di Tommaso, id., L. 630 — Previtali Angelo di Sperandio, id., L. 630 — Tedesco Antonio di Vincenzo, id., L. 630 — Proti Francesco di Cesare, id., L. 630 — Meille Margherita di Strambio Francesco, caporale, L. 840 — Ebranati Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Cagnani Maria

di Mulazzo Carlo, id., L. 630 — Taberna Carlo di Gio. Batt., id., L. 630 — Giglia Gaetano di Salvatore, caporale, L. 840 — Munafò Giuseppa di Trifiletti Sante, soldato, L. 630 — Recchioni Tommaso di Enrico, id., L. 630 — Dameno Maria di Baroni Emilio, id., L. 630 — Carfora Agostino di Luigi, id., L. 630 — Consolo Anna di Grimaldi Agostino, id., L. 630 — Fraccaroli Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Micheloni Luigi di Guido, id., L. 630 — Gallo Marianna di Lamanna Gaetano, id., L. 630 — Brusamolin Giustina di Polato Erminio, id., L. 630 — Re Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Benassi Alfonso di Alfredo, id., L. 630 — Perazzolo Beniamino di Giovanni, id., L. 630 — Roveda Siro di Giacomo, sergente, L. 1120 — Silvi Mariano di Giulio, soldato, L. 630 — Natale Ignazio di Antuomo, id., L. 630 — Giuli Clementina di Navarrini Primo, id, L. 630 — Savio Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Cannas Agheddu di Giovanni, id., L. 630 — Maio Angelica di Petillo Mauro, id., L. 630 — Gallina Giovanni di Olivo, id., L. 630 — Crasta Maria di Crasta Antonio, id., L. 630.

Menegon Santa di Lorenzini Vincenzo, soldato, L. 630 — Franchini Luigi di Francesco, id., L. 630 — Grosso Nicoletta di Lapicca Pasquale, id., L. 630 — Esposito Luigi di Alessandro, id., L. 630 — Colantone Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Tewtolin Angela di Rubbo Antonio, id., L. 630 — Rotolo Vito di Domenico, id., L. 630 — Leoni Anna di Grassi Edoardo, caporale, L. 840 — Bertozzi Pietro di Primo, soldato, L. 630 — Reitano Carmela di Messina Salvatore, id., L. 630 — Borretta Antonio di Francesco, id., L. 630 — Cozza Rosa di Soduglione Giuseppe, id., L. 630 — Lusiardi Giovanni di Ferdinando, id., L. 630 — Saroni Giamb. di Natale, id., L. 630 — Bassan Mariano di Erminio, id., L. 630 — Joly Maria di Challancini Giovanni, m. v., L. 630.

Sanfilippo Alfonso di Fortunato, furiere, L. 400 — Grandi Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Lavarino Pietro di Cesare, caporale, L. 840 — Boniardi Giuseppe di Ambrogio, soldato, L. 630 — Cipletti Primo di Francesco, id., L. 510 — Sandri Calisto di Leandro, id., L. 630 — Guerra Giovanni di Sabatino, caporale, L. 840 — Bagnoni Palmira di Del Papa Guido, soldato, L. 630 — Bergonzoni Evaristo di Fernando, id., L. 630 — Pizzocaro Ernesto di Enrico, id., L. 630 — Vaccari Angelo di Menotti, id. L. 630 — Fanin Natale di Giuseppe, sergente, L. 1120 — Oliveti Francesco di Giacomo, soldato, L. 630 — Messina Mario di Salvatore, id., L. 630 — Gentile Maria di Terminiello Antonino, 2° capo timoniere, L. 1120 — Strombolo Leopoldo di Fortunato, marinaio, L. 630 — Rizza Sebastiano di Luciano, fuochista, L. 630 — Messina Gaetano di Orazio, brigadiere, L. 1120.

Riprese in esame.

Viotti Candida di De Somma Francesco, capo torpediniere, L. 50 — Dossena Cecilia di Donida Manlio, soldato, L. 100 — Vignoli Maria di Severi Giuseppe, id., L. 50 — Sabatasso Carmina di Carfora Pasquale, id., L. 50 — Bulgarelli Ersilia di Decamillis Domenico, colonnello, L. 50 — Iotta Rosa di Vargas-Maciucca Enrico, sergente, L. 50 — Tuminetti Maria, di Burzio Felice, caporale, L. 50 — Di Ponio Paolina di Avenia Antonio, soldato, L. 50 — Righi Maria di Carrettà Argisto, id., L. 50 — Bruna Rosa di Arancio Candido, id., L. 50 — Buccitti Angelina di Petrucci Desiderio, id., L. 50 — Guarini Anna di Fraticelli Baldelli Giovanni, maggiore, L. 50 — Faccanaro Rosa di Bocchi Eugenio, soldato, L. 50 — Lucconi Maria di Curti Giuseppe, id., L. 50 — Giudici Angiola di Campi Emilio, id., L. 50 — Galletti Giuseppina di Giachino Serafino, id., L. 150 — Montanari Maddalena di Minguzzi Gregorio, id., L. 50 — Santucci Aida di Giannecchini Antonio, id., L. 50 — Ferrero Eugenia di Mello Aniceto, id., L. 50 — Garda Vittorio di Crotta Ferdinando, caporal maggiore, L. 50.

Guazzi Marta di Morgantini Eugenio, soldato, L. 150 — Galbiati Erminia di Rocca Angelo, capitano, L. 150 — Vitti Maria di Testa Alfredo, tenente, L. 50 — Di Falco Agata di Grazia Giovanni, soldato, L. 50 — Frassoni Maria di Rossetti Anacleto, id. L. 50 — Rossi Giuseppina di Nicoli Filippo, id, L. 50 — Di Fazio Angela di Giuliano Maurizio, caporale, L. 50 — Pedretti Adele di Scozzesi Luigi, soldato, L. 50 — Elli Ester di Allegranzini Angelo, id., L. 50 — Geraci Sebastiana di Scinto Salvatore, id., L. 50 — Lenzi Amedea di Biancalani Oreste, caporale, L. 50 — Vasta Maria di Pistara Niccolò, soldato, L. 50 — Meneghini Adele di Bellinato Alfonso, sergente, L. 50 — Monticone Maria di Costa Sebastiano, soldato, L. 50 — Calabrese Francesca di Arcadi Francesco, id., L. 50 — Piccinelli Nella di Ricci Vincenzo, id., L. 50 — Guatteo Antonia di Scacchi Angelo, id., L. 50 — Rado Emilia di Anzanel Giovanni, caporal maggiore, L. 50 — Neri Albertina di Maggi Narciso, soldato, L. 50 — Frosali Annunziata di Rainardi Raffaello, id., L. 50 — Bernini Berta di Marchetti Vittorio, id. L. 50 — Gamba Maria di Cortinovis Lorenzo, id., L. 50 — Posco Francesco di Manfredo, tenente, L. 500.

Adunanza del 5 febbraio 1917:

Dirette.

Marzollo Aldo, soldato, L. 1008 — Schiavetti Giuseppe, id., L. 1008 — Zenti Umberto, id., L. 1008 — Fasano Giuseppe, caporale, L. 720 — Saccone Carlo, soldato, L. 1008 — Zuiani Giuseppe, id., L. 1008 — Zavattaro Giuseppe, id., L. 1008 — Spada Pantaleone, id., L. 1008 — Tacchino Giambattista, id., L. 1260 — Puzziferri Vincenzo, caporal maggiore, L. 720 — Pignedoli Arturo, soldato, L. 1008 — Prot Albino, id, L. 612 — Riboli Sperandio, id. L. 612 — Aimar Costanzo, id., L. 1008 — Querenghi Iginio, id., L. 612 — Ivaldi Guido, id., L. 612 — Marino Domenico, id., L. 612 — Rossi Federico, id., L. 1008 — D'Isep Vittorio, id., L. 612 — Ballesio Giuseppe, id., L. 612.

Moggi Alverto, aspirante, L. 1941 — Cappelletti Venanzio, caporale, L. 1344 — Lodedo Giuseppe, soldato, L. 1008 — Vaccaro Giovanni, id., L. 1008 — Lapenna Pietro, id., L. 612 — Murdocca Giorgio, id., L. 1008 — Iadeluca Augusto, id., L. 612 — Sassone Luigi, id., L. 612 — Ridolfi Pompilio, id., L. 1008 — Manelli Oreste, id., L. 1008 — Morbelli Sebastiano, id., L. 612 — Ceretti Oreste, id., L. 612 — Fabbri Adolfo, id, L. 1008 — Potte Giov. Batt., id, L. 612 — Viaro Umberto, caporal maggiore, L. 1680.

Giaccia Giuseppe, soldato, L. 612 — Tocci Bernardino, id., L. 1260 — Paci Umberto, id., L. 1260 — Brunetti Sante, id., L. 1260 — Diemoz Enrico, id., L. 1008 — Bernasconi Pietro, sergente, lire 912 — Cann Giovanni, caporale, L. 720 — Bartemucci Donato, soldato, L. 1008 — Salomoni Quinto, id., L. 612 — Persegona Giuseppe, id., L. 1008 — Giusto Domenico, id., L. 1008 — Biondi Agostino, id., L. 612 — Draghi Alfredo, id., L. 612 — Di Piazza Natale, id., L. 612 — Mezzardi Attilio, id., L. 612 — Baldesi Biagio, caporale, L. 720 — Ercoli Domenico, soldato, L. 1008 — Belletti Carlo, id., L. 612.

Mara Enrico, soldato, L. 1008 — Cebrario Paolo, id., L. 612 — Orlandini Tiburzio, id, L. 612 — Burrofato Biagio, id., L. 1008 — D'Angelis Ercole, caporal maggiore, L. 1344 — Losego Antonio, soldato, L. 612 — Franco Vito, caporale, L. 1344 — Evangelista Romeo, soldato, L. 1260 — Buselli Gennaro, id., L. 612 — Marozzi Luigi, id., L. 612 — Perotti Luigi, id., L. 612 — Dell'Orto Cesare, id., L. 612 — D'Andrea Carlo, id., L. 1008 — Corbari Giuseppe, id., L. 1008 — Zonca Oreste, id., L. 1008 — Sena Pasquale, id., L. 612 — Carrega Giovanni, id., L. 612 — Brondoni Luigi, id., L. 1260 — Cazziolato Luigi, id., L. 612 — Coran Ruggero, id. L. 1008.

Olivo Pasquale, caporale, L. 720 — Moriconi Vincenzo, soldato, lire 612 — Paggiarin Ulderico, id., L. 612 — Nicolia Leonardo, id., L. 612 — Quaglia-Faccia Valentino, id., L. 1008 — Bandini Vincenzo, id., L. 612 — Corain Domenico, id., L. 1008 — Cavallaro Costante, id., L. 612 — Bataloni Giuseppe, id., L. 612 — Segato Angelo, caporale, L. 720 — Soverini Clemente, sergente, L. 912 — D'Angelo Raffaele, soldato, L. 612 — Ammirati Michele, id., L. 1008 — Coppe Pietro, id., L. 1008 — Clementi Adamo, caporale maggiore, L. 1680 — Spisni Cleto, soldato, L. 612 — Cipressi Plinio, id., L. 612 — Tommasino Giovanni, id., L. 612 — Mazzetti Umberto, id., L. 612.

Mazzuoli Luigi, caporale, L. 720 — Zemminian Gio. Batt., soldato, L. 612 — Tassi Nazzareno, caporale, L. 720 — Girardi Bastiano, soldato, L. 1008 — Corduano Salvatore, id., L. 1008 — Foschini Giuseppe, id., L. 1008 — Innocenti Rodolfo, id., L. 612 — Bertelli Angelo, id., L. 612 — Tesone Gavino, id., L. 1008 — Fossen Giovanni, id., L. 612 — Corbino Andrea, caporale maggiore, L. 720 — Brocchetta Attilio, soldato, L. 1008 — Piva Silvio, id., L. 612 — Benzoni Giovanni, id., L. 612 — Londoni Giovanni, id., L. 612 — Prandina Carlo, id., L. 612 — Esposito Pancrazio, id., L. 1008 — Basso Oreste, id., L. 612 — Stefani Giuseppe, caporale, L. 720 — Viola Umberto, soldato, L. 612.

Turcotti Adalgisa, soldato, L. 612 — Orciller Emilio, id., L. 612 — Albertin Antonio, id., L. 612 — Ravazzoni Marco, id., L. 612 — Piersimoni Antonio, id., L. 612 — Sparti Antonino, id., L. 1008 — Lovison Bortolo, id., L. 612 — Fornaciari Innocenzo, id., L. 612 — Iorino Gio. Battista, id., L. 612 — Zerbinati Clemente, id., L. 1008 — Della Vedova Pasquale, id., L. 612 — Fiore Luigi, id., L. 612 — Pianaroli Enrico, id., L. 612 — Guerrieri Tebaldo, id., L. 1008 — Bernieri Luigi, id., L. 1008 — Baietti Pietro, id., L. 612 — Aghittino Mario, caporale, L. 720 — Duretto Secondo, id., L. 720 — Cofini Biagio, id., L. 1344 — Di Prete Giuseppe, id., L. 1344. Profeti Gino, soldato, L. 612 — Verza Evangelista, caporale, L. 1344.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 27 giugno 1917, in Torre San Patrizio, provincia di Ascoli Piceno, e il giorno 29, stesso mese, in Bella di Nicastro, provincia di Catanzaro, sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, progressivamente, una ricevitoria fonotelegrafica, collegata all'ufficio telegrafico di Montesampietrangeli e una ricevitoria telegrafica di 3ª classe.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico.

Notificazione.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sull'istanza degli interessati;

Si notifica:

che il buono nominativo del tesoro 5 0/0 quinquennale 1ª emissione n. 2183 di L. 10.000, rilasciato il 1° maggio 1917, a favore di Ferrero Dario Alfio Guido fu Michele, minore, sotto la tutela di Bosco Achille, doveva invece intestarsi in favore di Ferrero Dario Alfio Guido fu Michele, minore, sotto la tutela di Basso Achille di Domenico;

Che il buono del tesoro 5 0/0 quinquennale 1ª emissione n. 2182 di L. 10.000, rilasciato il 1° maggio 1917, a favore di Ferrero Luigi Virginio Mario fu Michele, minore, sotto la tutela di Bosco Achille, doveva invece intestarsi in favore di Ferrero Luigi Virginio Mario fu Michele, minore, sotto la tutela di Basso Achille di Domenico.

E ciò in base al verbale 3 luglio 1916 del consiglio di famiglia tenutosi innanzi la pretura di Saluzzo con il quale veniva nominato tutore dei minori Ferrero il signor Basso Achille predetto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni n. 2183 e n. 2182, ed all'emissione, in loro vece, di altri due equivalenti buoni con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 21 giugno 1917.

2 *Il direttore generale*: BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 luglio 1917, in L. 137,74.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 2 luglio 1917, da valere per il giorno 3 luglio 1917:

Franchi	125 59 1/2	Dollari	7 23 1/2
Lire sterline	34 43 1/2	Pesos carta	3 17 1/2
Franchi svizzeri	149 25	Lire oro	Inquotato

PARTE NON UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 2 luglio 1917

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle ore 14.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

PELLEGRINI e PIETRAVALLE dichiarano che se sabato fossero stati presenti avrebbero votato in favore dell'ordine del giorno di fiducia verso il Governo.

(Il processo verbale è approvato).

In morte del presidente della Camera dei rappresentanti del Belgio.

LONGINOTTI, ricorda che ieri l'altro all'Hâvre, dove in supremo rifugio il Governo del Belgio glorioso tiene la sede delle istituzioni nazionali in attesa che la giustizia ricomponga nella sua unità lo Stato vittima della invasione germanica, è morto il barone Schollaert, presidente della Camera dei rappresentanti. Crede di compiere un doveroso atto di solidarietà proponendo che la Camera dei deputati italiani, legittima e sicura interprete della volontà e dei sentimenti della nazione, mandi all'assemblea nazionale belga l'espressione del proprio commosso rimpianto, ed al popolo martire, mentre dura il martirio e si fa più sanguigno, un rinnovato saluto vibrante di fraternità e di speranza (Vivissime approvazioni — Applausi).

MEDA, ministro delle finanze, a nome del Governo, volentieri si associa a questa manifestazione di solidarietà verso un popolo così degno di simpatia e di ammirazione; ed augura che la Camera belga possa presto riconvocarsi liberamente a Bruxelles per eleggere il successore dell'eminente statista, da cui fu con tanta dignità rappresentata anche nell'esilio durante la lunga prova, dolorosa e gloriosa ad un tempo, affrontata dal Belgio per difendere e rivendicare il diritto delle genti (Vivissime approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati hanno udito le parole di rimpianto dell'onorevole Longinotti e dell'onorevole ministro delle finanze, a nome del Governo.

La Camera italiana altre volte ha espresso la sua simpatia e il suo fervido saluto al piccolo grande popolo, che diede esempio luminoso del progresso civile dell'Europa, e che oggi nel suo martirio dà esempio di serenità, di altezza di ideali, di saldo patriottismo. La Camera italiana si associa oggi, col concorde plauso tributato alle parole dell'on. Longinotti e dell'onorevole ministro, al lutto della Camera belga, e le invia una parola sentita e commossa di affetto, di reverenza, di rimpianto. (Vive approvazioni — Applausi).

Ringraziamenti per commemorazione.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti delle famiglie Magliano,

Rubini, Cadolini, Oliva, Faina e Marinuzzi, dei presidenti delle deputazioni provinciali di Como, Roma e Udine e dei sindaci di Dongo, Cividale del Friuli, Udine, Modena, Palermo, Salza Irpina e Larino per le condoglianze espresse loro dalla Camera.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE, annuncia la nomina a senatori degli onorevoli ministri Riccardo Bianchi, Giardino e Triangi.

Dà notizia delle relazioni e dei disegni di legge presentati durante il Comitato segreto.

Interrogazioni.

BIANCHI RICCARDO, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, all'on. Pizzini dichiara che la stazione di Falconara Albanese non potrà essere costruita prima di un anno e mezzo, e che frattanto si vedrà se sia il caso di provvedere con un fabbricato in legno.

PIZZINI osserva che dal ritardo nella costruzione di quella stazione deriva un gravissimo disagio per il movimento dei viaggiatori e delle merci. Si augura che il Governo vorrà provvedere perchè il nuovo edificio possa essere compiuto prima del tempo testè indicato dall'onorevole ministro (Approvazioni).

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Federzoni osserva che, se avvennero in Roma alcuni furti impressionanti, non può perciò dirsi che il servizio della pubblica sicurezza in Roma proceda in modo anormale, poichè la media dei reati è anzi in diminuzione. Recentemente è stata scoperta ed assicurata alla giustizia una vasta associazione di malfattori.

Avverte che in questi momenti in Roma, come ovunque, il servizio della pubblica sicurezza è reso notevolmente più arduo e gravoso per le eccezionali condizioni create dalla guerra.

FEDERZONI, constata che alcuni gravi reati avevano preoccupata la popolazione della capitale.

Riconosce che in questi ultimi tempi le condizioni della pubblica sicurezza sono sensibilmente migliorate.

Raccomanda che si intensifichi sempre maggiormente la necessaria vigilanza; notando, come quasi sempre si accerta, che autori dei reati sono giovani dolosamente sottrattisi all'obbligo militare.

Invoca a questo proposito dal Ministero della guerra i più energici provvedimenti. (Benissimo!).

ROTH, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Gallenga che il Governo intende restituire all'antica grandiosità l'interno del Palazzo Venezia, che fu prima d'ora in grande parte manomesso per gli uffici dell'Ambasciata d'Austria e per le abitazioni delle persone addettevi.

Aggiunge che il palazzo, in cui fra l'altro si procede alla restaurazione di magnifici affreschi del 1400, sarà destinato a solenni cerimonie e ad accoglienze in onore di ospiti illustri dell'Italia, e sarà arricchito di oggetti di arte e di pregio, che ne facciano non un museo, ma bensì una ricostruzione completa ed armonica della sontuosa dimora di Paolo II. (Vive approvazioni)

GALLENGA, si dichiara soddisfatto dei propositi manifestati dal Governo, augurandosi che siano sollecitamente ed integralmente tradotti in atto. Si compiace soprattutto che si vogliano destinare i grandiosi storici saloni di palazzo Venezia come appartamento di onore per le solenni cerimonie di Stato (Benissimo!).

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno, assicura l'onorevole Schiavon che nel trattamento dei profughi del Veneto il Governo si ispira a criteri di scrupolosa giustizia, e che le lievi differenze sono in relazione alle speciali condizioni delle singole Provincie.

Aggiunge che la misura dei sussidi è determinata dalle varie esigenze, e che tale materia non è, nè potrebbe agevolmente essere disciplinata per legge.

SCHIAVON, afferma che esistono da Provincia a Provincia non poche disparità di trattamento nella concessione dell'indennità o sussidio ai profughi del Veneto.

Raccomanda che si provveda perchè vengano accordati gli arretrati sulla indennità stessa a quelli che ne hanno diritto.

Afferma infine la necessità di affrontare e risolvere legislativamente tutto il grande e complesso problema del risarcimento dei danni di guerra.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara che questo grave problema forma oggetto di attento studio da parte del Governo.

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Schiavon, dichiara che il Governo procede con la maggiore larghezza nella concessione dei sussidi alle famiglie dei richiamati.

SCHIAVON, crede sia giusto corrispondere gli arretrati dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati, che ne hanno diritto, e il bisogno delle quali esisteva nei mesi scorsi dal richiamo alle armi fino al giorno della decisione a loro favorevole; e ciò in considerazione del ritardo con cui talvolta questa decisione viene pronunciata.

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. De Giovanni dichiara che alcuni uomini di truppa, volontari di un anno, di Vigevano e dintorni rimasero per vario tempo a prestare servizio in quei luoghi; ma soggiunge che si è già provveduto a trasferirli presso i reparti mobilitati, e che sono in corso provvedimenti a carico di coloro che hanno permesso un tale stato di cose.

Osserva però che talvolta s'incontra una certa spiegabile difficoltà nell'allontanare dai depositi i militari, che vi sono addetti e che vi prestano lodevole servizio.

Conclude riaffermando il proposito del Governo di ovviare con assoluta e rigorosa giustizia ad inconvenienti come quelli denunciati dall'onorevole interrogante. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

DE GIOVANNI, prende atto e si augura che i provvedimenti annunciati dall'onorevole sottosegretario di Stato siano sollecitamente e compiutamente eseguiti.

Sorteggio degli uffici.

BIGNAMI, DE AMICIS, LOERO, segretari, procedono al sorteggio.

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra.

PRESIDENTE, osserva esser consuetudine che dei disegni di legge emendati dall'altro ramo del Parlamento si discutano, quando ritornano dinanzi alla Camera, gli articoli modificati.

Un esame accurato del disegno di legge, che oggi è dinanzi alla Camera, gli ha permesso di constatare che le divergenze di sostanza fra Camera e Senato concernono soltanto quattro o cinque articoli. Cionondimeno il numero degli emendamenti proposti dalla Commissione ed anche dai singoli deputati ed il numero degli inscritti dimostrano che si vuole discutere nuovamente tutto il disegno di legge.

Ritiene perciò opportuno e doveroso raccomandare, almeno, la massima sobrietà nella discussione.

Osserva che si tratta di un disegno di legge, che è ansiosamente atteso da tanti infelici, i cui padri hanno dato la vita per la patria, e che è anche destinato a trarre da un grave imbarazzo molti Istituti e molti privati, che oggi per mancanza di precise disposizioni legislative non possono tradurre in atto le loro benefiche intenzioni a pro di questi infelici.

Cita, a questo proposito, a cagione di onore, la Cassa di risparmio di Milano, che ha già stanziato un milione a favore degli orfani delle provincie lombarde, in conformità del suo statuto, e che attende l'approvazione di questa legge per potere svolgere con la maggiore ampiezza possibile la sua benefica azione (Vivissime approvazioni).

LUZZATTI, presidente della Commissione, fa notare che il Governo, espressamente autorizzato dal voto concorde della Camera e del Senato, ha già adottato i provvedimenti più urgenti in attesa di questa legge.

Dichiara che la Commissione ha preso in esame le modificazioni votate dal Senato col proposito di limitare il più possibile gli ulteriori emendamenti.

Raccomanda perciò che per eccesso di buon volere non abbia a procrastinarsi indefinitamente l'approvazione della legge.

Confida che, convinti di questa doverosa necessità, gli onorevoli colleghi sapranno anche fare il sacrificio di concetti e di proposte che potranno formare obietto di future modificazioni della legge od anche di particolari e distinte proposte (Vive approvazioni).

RICCIO richiama l'attenzione della Camera sul grave problema degli orfani degli emigrati, dei quali pare che la legge siasi dimenticata.

Questo importante problema è soltanto ricordato nel comma aggiunto dal Senato all'art. 43, nel quale si dispone che col regolamento saranno deferite a Comitati da istituirsi presso le colonie o ai nostri consoli, per ciò che concerne gli orfani degli emigrati, le funzioni che la legge attribuisce ai Comitati provinciali.

Ma questa formula è troppo ristretta ed è incompleta. L'oratore crede debba dirsi più genericamente che il regolamento provvederà alla tutela e all'assistenza degli orfani dei nostri emigrati.

Per attuare siffatte provvidenze sarà necessaria una statistica di questi orfani di emigrati.

Constata, a questo riguardo, l'entusiasmo con cui i nostri emigrati hanno risposto all'appello della Patria; ed afferma che tanto maggiore è perciò il dovere dello Stato di provvedere ai loro orfani.

Segnala all'uopo al Governo e alla Camera il benemerito ente per l'assistenza agli orfani degli italiani all'estero morti in guerra. Ente che è sorto per iniziativa dell'Istituto coloniale e che potrà fornire le informazioni necessarie per questa assistenza.

In considerazione di questo ente e di altri simili, che potranno sorgere, crede inopportuna una enumerazione tassativa delle istituzioni riconosciuta ai fini dell'assistenza agli orfani di guerra.

Ritiene infine eccessivamente ampio, ed eccedenti i fini del disegno di legge in discussione, l'ordine del giorno della Commissione che invita il Governo a presentare un disegno di legge per la tutela della piccola proprietà. (Approvazioni).

MATERI, svolge il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Credaro, Enrico Ferri, Cabrini, Sarrocchi, Mazzolani, Ginori-Conti, Ciriani, Nofri, Caporali, Angiolini, Vincenzo Bianchi, Albertelli, Maffi, Dello Sbarba, Barzilai, Marchesano, Giulio Casalini, Bianchini, Sitta, Rellini e Celesia:

« La Camera confida che il Governo organizzerà l'apposito servizio onorario locale di ispezione per gli orfani della guerra con opportune cautele per la scelta delle persone, ed organizzerà l'apposito servizio ispettivo centrale - specializzato nelle questioni e istituzioni minorili - con norme che dieno impronta agile e fattiva al suo funzionamento, al fine di assicurare la massima coordinazione delle opere e la più efficace assistenza degli orfani, anche nei più piccoli remoti Comuni ».

Osserva che in molte provincie gli ispettori e le ispettrici onorarie non esistono ancora, e raccomanda che col regolamento si provveda ad evitare il pericolo che la loro nomina abbia a servire a fini elettorali.

Insiste poi sulla necessità di un servizio di ispezione, come funzione di Stato, sugli Istituti che dovranno curare l'assistenza degli orfani; servizio che verrebbe affidato a funzionari di sicura esperienza e competenza.

Confida che questa legge risponderà nelle pratiche applicazioni all'altissimo scopo patriottico che l'ha mossa. (Approvazioni — Congratulazioni).

MANCINI, ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Storoni, Saudino, Innamorati, Gortani, Giaracà, Rindone, Albanese, Angiolini, Patrizi, Gaudenzi, Rubilli e Sciacca-Giardina:

« La Camera approvando il disegno di legge confida che il Governo provvederà con sollecitudine ad integrare la legge sulle pensioni in armonia coi più larghi criteri che informano i provvedimenti sugli orfani ».

Ritiene che convenga affidare ai Comitati provinciali, anzichè al Comitato nazionale, il riconoscimento della qualità di orfani di guerra.

Afferma che alla maggiore larghezza di criteri dovrebbe ispirarsi anche la Corte dei conti nell'attribuire la qualifica agli effetti della pensione.

Raccomanda al Governo di curare la tutela di quei trovatelli, che erano stati mantenuti ed educati come figli di caduti in guerra e che si trovano presentemente senza assistenza.

Chiede che siano riconosciuti quali orfani di guerra i figli di coloro che, in un accesso di pazzia, si sono suicidati sotto le armi, in servizio di guerra.

Anche i figli di coloro, che sono morti combattendo in Francia, debbono essere considerati come orfani di guerra, prendendo opportuni accordi col Governo francese.

Raccomanda questi concetti al Governo ed alla Commissione. (Vive approvazioni — Congratulazioni)

MAFFI, lamenta che la presente legge abbia carattere prevalentemente casuistico, al pari della legge delle pensioni.

Afferma egli pure che il concetto di orfano di guerra dovrebbe essere esteso a chiunque per fatto della guerra abbia perduto la persona che provvedeva al suo sostentamento. Propone in questo senso un emendamento all'articolo primo.

Nota che con la presente legge si viene a creare un privilegio eccessivo agli orfani di guerra. Vorrebbe perciò che le borse di studio e le esenzioni dalle tasse scolastiche fossero concesse soltanto ai meritevoli, e vorrebbe pure che agli orfani di guerra non si concedessero impieghi senza la prova del concorso.

Fa molte riserve circa il concetto di assegnare agli orfani di guerra beni rurali inalienabili, perchè teme si imponga loro una professione alla quale non sempre saranno adatti.

Ritiene pericoloso affidare la tutela degli orfani a persone, che possono rappresentare una violazione ed un vincolo alla libertà d coscienza degli orfani stessi.

PRESIDENTE, nota che in questo modo l'oratore svolge i vari emendamenti da lui presentati agli articoli del disegno di legge.

MAFFI, è di avviso che dovrebbero considerarsi come orfani di guerra tutti coloro, i cui padri siano morti per malattia contratta in occasione della guerra; e vorrebbe che questo concetto fosse introdotto anche nella legge sulle pensioni.

Ritiene che i benefici della legge debbano essere estesi anche agli orfani dei condannati a pena capitale dai tribunali di guerra.

Accennando al problema dei sussidi, vorrebbe che se ne migliorasse il regime, e se ne elevasse la quota.

Come sintesi delle sue osservazioni presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a sostanziare l'assistenza agli orfani con miglioramenti al regime delle pensioni e dei sussidi ».

STORONI, osserva che la costituzione del Comitato provinciale è in alcune parti farragginosa, in altre incompleta. Così non comprende che ne debbano far parte due ufficiali superiori.

Approva, invece, che ne faccia parte, come presidente, il prefetto della Provincia.

Afferma la necessità che sugli orfani si eserciti una effettiva sorveglianza. Per raggiungere tale scopo ritiene che non si debba fare troppo assegnamento sui Comitati locali; ma afferma doversi affidare al giudice delle tutele l'incarico di dare un resoconto periodico delle condizioni degli orfani.

Lamenta che le Amministrazioni provinciali, le quali tanto hanno contribuito a favore degli orfani, non abbiano alcun rappresentante nel Comitato provinciale.

Augurandosi che il Governo vorrà provvedere alle mende indicate, dichiara che voterà la legge, la quale rappresenta l'assolvimento di un sacro dovere nazionale (Approvazioni).

CASALINI, pur riaffermando il concetto che non si debbano creare nuovi organi per l'esecuzione della legge di protezione e di assistenza degli orfani di guerra, invita il Governo a provvedere perchè gli uffici del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali pos-

sano regolarmente funzionare e perchè possa efficacemente svolgersi la funzione ispettiva, dalla legge voluta.

Rileva che nel nuovo progetto si è fatta una confusione tra l'azione dello Stato e quella del Comitato nazionale, creandosi un pericoloso dualismo.

Ritiene pertanto che debba meglio coordinarsi l'azione dello Stato con quella del Comitato nazionale mettendo a capo di esso il ministro dell'interno, oppure debba allo Stato essere riservata la sola funzione di sorveglianza sopra gli enti incaricati della protezione. (Approvazioni).

MIGLIOLI si dichiara favorevole al concetto moderno e liberale del Senato il quale ha voluto creare col Comitato nazionale un organo indipendente dall'azione statale.

Lamenta perciò che la Commissione parlamentare, diminuendo le attribuzioni di tale Comitato, ne abbia fatto quasi un organo del Ministero dell'interno.

Così pure lamenta che la Commissione abbia chiamato il prefetto a presiedere i Comitati provinciali.

Avrebbe voluta mantenuta ai Comitati provinciali la facoltà di dare direttamente sussidi agli enti nazionali riconosciuti.

Afferma anch'egli la convenienza che nel Comitato provinciale siano inclusi i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali.

Vorrebbe infine che si coordinasse l'azione del Comitato provinciale con quella di tutti gli altri enti provinciali. (Benissimo !).

SANDRINI, non comprende perchè si siano volute ridurre le funzioni del Comitato nazionale, togliendogli espressamente la personalità giuridica.

Crede che a questo riguardo sia migliore il testo approvato dal Senato.

Vorrebbe che fosse meglio definita la materia dei ricorsi.

Chiede che la legge sia estesa anche agli orfani dei paesi irredenti, che vengono riuniti alla madre patria.

MOSCA TOMMASO, osserva che vi possono essere moltissimi casi in cui non convenga lasciare l'orfano nella sua famiglia o presso la persona che esercita la patria potestà o la tutela.

In questi casi vorrebbe che si desse facoltà al giudice delle tutele, anche senza il consenso del genitore o del tutore, sentito il Comitato provinciale, ed indipendentemente dai provvedimenti di privazione della patria potestà o di rimozione dall'ufficio tutelare, di affidare l'orfano ad uno degli istituti nazionali od enti a essi dipendenti.

Vorrebbe anche che il giudice delle tutele e non già il Comitato provinciale decidesse sulle domande per ritirare dagli istituti nazionali gli orfani ad essi spontaneamente affidati da chi esercita la patria potestà o la tutela.

DENTICE, ritiene che non abbia ragione di essere la soppressione deliberata dal Senato della disposizione con la quale si faceva salvo il concentramento delle Opere pie dotali nelle Congregazioni di carità.

Propone pertanto che la disposizione sia ripristinata, notando come con essa vada gradatamente risolvendosi una grave questione di pubblica assistenza.

LUCCI osserva che questo disegno di legge il quale dovrebbe rappresentare il nucleo di una legge sull'infanzia abbandonata non presenta un carattere organico e definitivo, e preferirebbe che il Governo ne rimandasse l'approvazione, provvedendo intanto con singoli provvedimenti come finora ha fatto.

Ma se ciò non è possibile, darà, sia pure a malincuore, il voto favorevole alla legge per lo spirito che l'anima.

Raccomanda che, in attesa di una legge generale sull'infanzia abbandonata, si estendano intanto a tutti gli orfani le due disposizioni riguardanti il giudice delle tutele e le attribuzioni del prefetto.

VERONI, contrariamente alle osservazioni svolte dall'on. Riccio, trova opportuno l'ordine del giorno formulato dalla Commissione relativo alla presentazione del disegno di legge per la difesa giuridica, economica e sociale della piccola proprietà, e si augura che esso possa avere la più sollecita realizzazione. (Benissimo!).

Presentazione di una relazione.

CAPORALI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162) relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta (530).

La seduta termina alle ore 18,45.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *2 luglio 1917* — (Bollettino di guerra n. 769).

Nella notte sul 1° luglio il nemico spiegò particolare attività fra il Lago di Garda e la Valle di Ledro: dopo violenta preparazione di fuoco un suo riparto, di forza non inferiore a due compagnie, assalì la linea delle nostre piccole guardie tra San Giovanni e Biacesa. Venne arrestato e con pronto contrattacco obbligato a ritirarsi dopo aver subito sensibili perdite. Contemporaneamente da altri nuclei venivano attaccati nella stessa zona i posti avanzati a nord di Malga Giumella e a nord-est di Mezzolago; l'attiva vigilanza dei nostri arrestò il nemico prima che potesse giungere a contatto delle nostre linee.

La lotta delle artiglierie si mantenne ieri vivace nella zona fra Garda ed Adige. In parecchi altri tratti della fronte e con particolare efficacia alla testata del Seebach e nei pressi di Santa Lucia di Tolmino nostri tiri colpirono a più riprese concentramenti di truppe e movimenti nemici. Sul Mrzli una grossa mina preparata dal nemico brillò senza riuscire ad alterare la nostra occupazione e producendoci danni assai lievi.

Cadorna.

Comando supremo, *2 luglio 1917* — (Bollettino di guerra n. 769-*bis*).

ALBANIA. — Un ardito colpo di mano di una nostra banda albanese annientò il giorno 30 giugno una piccola guardia nemica nei dintorni di Panaret (Alto Osum), catturando alcuni regolari austriaci e destando vivo allarme nella linea avversaria.

Cadorna.

Settori esteri.

Il ministro della guerra del Governo provvisorio russo, Kerenski, ha diretto agli eserciti un ordine del giorno, col quale, dopo d'aver fatto osservare che, nonostante il caloroso appello della democrazia russa a tutti i paesi belligeranti per cessare la guerra con una pace onesta, che potesse dar soddisfazione a tutti, il nemico ha risposto col tradimento, gettando tutte le proprie forze contro gli alleati per batterli e, dopo, batter la Russia, ordina all'esercito di adempiere al proprio dovere.

« Il vostro generalissimo - egli dice fra l'altro - che conosce tante vittorie, ritiene che ogni giorno di ulteriore ritardo rinforza il nemico e che soltanto un colpo decisivo può distruggere i suoi progetti. Pertanto, con piena coscienza della grande responsabilità di fronte alla patria ed in nome del popolo libero e del Governo provvisorio, chiamo gli eserciti a prendere l'offensiva ».

Gli eserciti della giovane Repubblica, dopo un periodo critico vittoriosamente sorpassato mercè l'energia e il senno dei membri del Governo provvisorio, hanno preso ier l'altro l'offensiva, che il ministro Kerenski ha voluto telegraficamente annunziare al presidente del Consiglio, principe Lvow.

I successi da essi riportati nella Galizia orientale sono già considerevoli. Intiere linee di trincee e villaggi e posizioni fortificate sono caduti in possesso dei nostri alleati.

L'offensiva tedesca su vari settori del fronte francese continua accanitissima. Il *Matin* tenta di spiegare i nuovi poderosi sforzi tedeschi con l'urgente bisogno che essi hanno di dare all'opinione pubblica del loro paese qualche successo militare e con motivi di ordine tattico. In Piccardia, all'opposto, i tedeschi debbono indietreggiare ogni giorno sotto la pressione degli inglesi, che fanno continui progressi intorno a Lens.

In Macedonia l'attività dei belligeranti si manifesta con cannoneggiamenti e piccoli scontri di pattuglie. Dalla Rumenia, dalla Mesopotamia, dal settore caucasico, dalla Palestina non sono giunte notizie d'ulteriori fatti d'arme.

Secondo i giornali parigini, il corpo di spedizione nord-americano sul fronte francese sarà sotto il comando esclusivo del generale Pershing. Il Governo americano avrà linee sue proprie di comunicazione con l'esercito, dal fronte occidentale fino a Washington.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra più particolareggiate informazioni con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 2. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: A sud di Saint-Quentin respingemmo un colpo di mano nemico sui nostri piccoli posti verso Gauchy. Nel settore Cerny-Ailles le due artiglierie continuano a mostrarsi particolarmente attive. Ieri, alla fine della giornata, le nostre truppe contrattaccarono da una parte e dall'altra della strada Ailles-Paissy. Questa azione, vivamente condotta, ci ha permesso di respingere i tedeschi al di là della linea di trincee che avevamo occupato ieri. Il terreno riconquistato, ricoperto di cadaveri, mostra l'importanza delle perdite subite dal nemico durante la sua offensiva.

Duello di artiglieria piuttosto violento nel settore della strada Laon-Reims.

In Woëvre una piccola ricognizione tedesca, che tentava di avvicinarsi alle nostre linee verso Flirey, fu dispersa dai nostri fuochi.

PARIGI, 2. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Durante la giornata attività delle opposte artiglierie si è mantenuta vivissima nel settore ad ovest e ad est di Cerny, senza azione della fanteria. Cannoneggiamento intermittente a nord di San Quintino e sull'altipiano di California. Ovunque altrove giornata calma.

LONDRA, 2. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: La notte scorsa effettuammo un'incursione ad est di Hargincourt. Un certo numero di tedeschi furono uccisi e facemmo parecchi prigionieri. Un reparto nemico giunse alle nostre trincee ad est di Loos; ma fu prontamente respinto.

LONDRA, 2. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: In seguito agli aspri combattimenti di ieri sera e di oggi ad ovest di Lens, i nostri posti avanzati hanno ripiegato sopra una piccola estensione di terreno. Eccetto una grande attività delle artiglierie da ambe le parti su numerosi punti del fronte, nulla da segnalare.

PARIGI, 2. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 1° luglio, dice: Combattimento di pattuglie sul fronte dello Struma. L'artiglieria nemica intensificò la sua azione nella regione del lago di Doiran. Giornata calma sul resto del fronte.

PIETROGRADO, 3. — Un comunicato ufficiale annuncia che i russi ripresero il 1° corrente l'offensiva, si impadronirono delle posizioni fortificate di Koniuchy e presero prigionieri 164 ufficiali e 8300 soldati. I prigionieri continuano ad affluire.

CRONACA ITALIANA

La Missione italiana negli Stati Uniti. — La Missione partirà da Washington fra alcuni giorni. Avendo ricevuto molti inviti da città americane e canadesi, essa ha stabilito di visitarne qualcuna prima della partenza. Giungono alla Missione continuamente offerte per gli orfani di guerra, soprattutto da emigrati italiani. Circa novecentomila lire, giunte finora dagli Stati Uniti e dal Canadà, sono state già inviate in Italia.

Commissione dei consumi. — Ieri l'on. Canepa ha ricevuto nella mattina i rappresentanti degli enti di consumo d'ogni parte d'Italia, trattenendosi con essi ad interessante colloquio sullo sviluppo di detti enti e sulle riforme suggerite dall'esperienza. Nel pomeriggio, al Commissariato, sotto la presidenza dell'on. Canepa, il Comitato composto degli onorevoli Ciccotti, Nofri e Ruini, dell'ing. Morandi, del prof. Vivante e del sig. Vergnanini ha ascoltato sindaci delle principali città d'Italia, presidenti di Deputazioni provinciali, presidenti di Consorzi granari e di enti autonomi ed i più noti cooperatori.

Così il Commissariato ha avuto modo di sentire pacatamente l'espressione sincera dei cittadini che della organizzazione dei consumi hanno ormai larga esperienza e sicura competenza. Tutti si dichiarano favorevoli alla istituzione di un ente nazionale di approvvigionamento di carattere commerciale, su cui lo Stato eserciti il controllo, riconoscendone anzi la necessità. Circa i dettagli di tale organizzazione ognuno diede i consigli suggeriti dalle particolarità locali. L'inchiesta proseguirà oggi. Subito dopo l'on. Canepa costituirà la Commissione, di cui sarà nucleo l'attuale Comitato per la redazione dello Statuto della Federazione.

Per le navi-asilo. — Il Consiglio dell' « Opera nazionale di patronato delle navi-asilo », riunitosi in seduta ordinaria annuale sotto la presidenza di S. E. il sottosegretario di Stato on. Battaglieri, approvò il bilancio e discusse i criteri per lo sviluppo dell'opera per il dopo guerra.

L'on. Battaglieri commemorò il conte Brandolin, uno dei benemeriti promotori della nave-asilo *Scilla* a Venezia; inviò un affettuoso saluto all'on. Luzzatti benemerito anch'egli della pia opera e alla regina dell'Adriatico, sempre austera e serena contro le barbare offese del nemico.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafa da Lione in data 27 giugno: « Mercato sete fermissimo, merce asiatica disponibile e viaggiante ricercatissima. Voce corsa che maggior parte filande Canton siano inattive, causa prezzi inabbordabili bozzoli, ha qui prodotto grande ricerca sete quella provenienza, con relativo rialzo variante da 4 a 5 franchi dalla settimana scorsa ». — 28 giugno. « Rialzo sensibile su prezzo bozzoli: Alais frs. 6,50. Largentière da frs. 6,50 a 6,80. Aubenas e Nyons da frs. 6,50 a 7. Confermasi deficienza raccolto in confronto coll'anno scorso ». 29 giugno: « Calcolasi reddito bozzoli nuovo raccolto francese da undici chili a undici e mezzo, secondo regioni ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 1. — Si ha da Vienna: Il ministro di Grecia Gryparis si è recato ieri nel pomeriggio dal ministro degli affari esteri, al quale ha comunicato, d'incarico del suo Governo, che, essendo ristabilita la concordia del paese, sinora diviso in due partiti, e truppe elleniche combattendo sul fronte macedone, il Governo greco si vede indotto a rompere le relazioni diplomatiche con l'Austria-Ungheria. Gryparis chiese i passaporti ed annunciò che la tutela degl'interessi greci della Monarchia è affidata alla Legazione d'Olanda.

PIETROGRADO, 2. — Il Congresso dei Consigli dei delegati operai e militari ha approvato una mozione la quale dichiara che la soluzione delle questioni relative alle nazionalità russe spetta all'assemblea costituente.

CRISTIANIA, 1. — Nessuna nave norvegese ha accettato di usufruire dell'offerta tedesca che accordava il libero passaggio pel mare del Nord per rientrare in Norvegia a condizione di non più navigare per conto degli alleati. Parecchie navi danesi e svedesi accettarono tale offerta.

SHANGHAI, 2. — Il giovane Imperatore Hsuan-Tung ha proclamato la propria riassunzione al potere imperiale.

PECHINO, 2. — Il generale Chang-Hsun, capo del partito militare, si è recato alle ore 3 antimeridiane del 1° corr. presso il presidente della Repubblica, ha chiesto le sue dimissioni e ha dichiarato nello stesso tempo che l'Imperatore Hsuan-Tung, della dinastia Manciù, è ristabilito sul trono.

BUENOS AIRES, 2. — Il Governo ha deciso di inviare alla Germania un energico reclamo, in seguito al siluramento dei vapori *Oriana* e *Toro*. In conformità della mozione votata dal Senato, le navi nord-americane saranno ammesse nei porti argentini.

ZURIGO, 2. — Si ha da Bucarest: È morto Tito Majorescu. Aveva 77 anni.

ZURIGO, 2. — Si ha da Berlino: Essendosi dimesso il ministro greco Theotoki, perchè antivenizelista, l'incaricato d'affari Policromadis si è recato al Ministero degli esteri, ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche fra la Grecia e la Germania, ed ha chiesto i passaporti per sè e per il personale della Legazione, che rimpatrierà attraverso la Svizzera. La tutela degli interessi greci è affidata all'Olanda.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*